

Consiglio Regionale del Lazio

**VI RAPPORTO
SULL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA E
REGOLAMENTARE DELLA REGIONE LAZIO**

2009 – 2010 (Gennaio-Marzo)

Servizio Legislativo, Centro Studi

La presente pubblicazione è stata redatta dal Servizio Legislativo, Centro Studi del Consiglio regionale del Lazio

Supervisione

Avv. Costantino Vespasiano

A cura di

Dott. Salvatore Tripodi

Redazione:

Dott.ssa Laura Bruni

Dott.ssa Paola Carra

Dott. Francesco Drago

Dott. Giovanni Lavitola

Dott. Enrico Laurenti

Dott.ssa Ida Maietta

Dott.ssa Anastasia Sciubba Di Nunzio

Dott.ssa Alessandra Tartaglia

Dott.ssa Paola Tiburzi

Dott.ssa Letizia Tocca

SOMMARIO

PREFAZIONE	3
PREMESSA ALLA VI EDIZIONE	5
PARTE PRIMA	
L'ATTIVITÀ LEGISLATIVA REGIONALE NEL 2009 E NELL'OTTAVA	
LEGISLATURA	13
CAPITOLO PRIMO	
LE LINEE DI TENDENZA DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA REGIONALE	
1. La produzione legislativa	14
2. L'iniziativa legislativa	17
2.1. L'iniziativa legislativa sulle leggi regionali promulgate	17
2.2. Dati complessivi sull'iniziativa legislativa	20
3. La durata dell'iter legislativo	23
4. La dimensione delle leggi regionali	28
CAPITOLO SECONDO	
LA CLASSIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA	
1. La fonte giuridica della potestà legislativa	29
2. Gli ambiti materiali delle leggi	31
3. La tipologia normativa	37
4. La tecnica redazionale	40
5. Gli strumenti di semplificazione e di riordino normativo	42
6. La legislazione di attuazione dello Statuto	43
7. La legislazione di attuazione della normativa dell'Unione europea	44
8. L'attuazione delle leggi regionali	45
CAPITOLO TERZO	
I PROFILI SOSTANZIALI DELLE LEGGI REGIONALI	
1. Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti l'ordinamento istituzionale Macrosettore A	46
1.1. Leggi regionali in materia di organi della Regione	46
1.2. Leggi regionali in materia di personale e amministrazione	47
2. Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti lo sviluppo economico e le attività produttive - Macrosettore B	50

2.1. Leggi regionali in materia di agricoltura	50
2.2. Leggi regionali in materia di sostegno all'innovazione per i settori produttivi	54
2.3. Leggi regionali concernenti diverse materie	55
3. Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti territorio, ambiente e infrastrutture - Macrosettore C	57
3.1. Leggi regionali in materia di protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	57
3.2. Leggi regionali in materia di territorio e urbanistica	59
4. Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti servizi alle persone e alla comunità - Macrosettore D	64
4.1. Leggi regionali in materia di servizi sociali	64
4.2. Leggi regionali in materia di protezione di tutela della salute	68
4.3. Leggi regionali in materia di alimentazione	69
4.4. Leggi regionali in materia di sport	70
4.5. Leggi regionali in materia di sicurezza (in senso lato)	71
4.6. Leggi regionali in materia di beni e attività culturali	72
4.7. Leggi regionali in materia di formazione professionale	73
4.8. Leggi regionali in materia di lavoro	74
5. Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti finanza regionale - Macrosettore E	76
5.1. Leggi regionali in materia di bilancio	76
6. Leggi regionali approvate nel 2010	83

CAPITOLO QUARTO

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE	86
1. Le leggi regionali impugnate dal Governo	86
1.1. Ordinanza n. 202/2010: L.r. 11 agosto 2009, n. 21 "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale"	88
1.2. Sentenza n. 141/2010: L.r. 6 aprile 2009, n. 9 "Norme per la disciplina dei distretti socio sanitari montani"	89
1.3. Sentenza n. 195/2010: L.r. 16 aprile 2009, n. 14 "Disposizioni in materia di personale"	91
1.4. Sentenza n. 225/2010: L.r. 11 agosto 2009, n. 22 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio"	93
2. Le leggi statali impugnate dalla Regione	95

2.1. Ricorso della Regione Lazio n. 76 del 2009: Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”	95
2.2. Ordinanza n. 204/2010: D.L. 5 marzo 2010, n. 29 “Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione”	97

PARTE SECONDA

L'ATTIVITÀ REGOLAMENTARE REGIONALE	99
--	----

CAPITOLO PRIMO

LE LINEE DI TENDENZA DELLA PRODUZIONE REGOLAMENTARE REGIONALE	100
--	-----

CAPITOLO SECONDO

I PROFILI SOSTANZIALI DEI REGOLAMENTI REGIONALI	108
---	-----

1. Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti l'ordinamento istituzionale - Macrosettore A	108
1.1. In materia di personale e amministrazione	108
2. Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti sviluppo economico e attività produttive - Macrosettore B	113
2.1. In materia di commercio, fiere e mercati	113
2.2. In materia di turismo	115
2.3. In materia di agricoltura e foreste	120
2.4. In materia di caccia, pesca e itticoltura	124
3. Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti territorio, ambiente e infrastrutture - Macrosettore C	126
3.1. In materia di protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquina- menti e gestione dei rifiuti	126
4. Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti servizi alla persona e alla comunità - Macrosettore D	127
4.1. In materia di lavoro	127
4.2. In materia di tutela della salute	130
5. Descrizione sintetica dei regolamenti regionali emanati nel 2010 (gennaio – marzo)	131

APPENDICE	132
ALLEGATO 1: Elenco delle leggi regionali approvate nel 2009 ripartite in base al tipo di potestà legislativa	132
ALLEGATO 2: Elenco delle leggi regionali approvate nel 2009 ripartite in base alla materia ed al macrosettore di appartenenza	136
ALLEGATO 3: Elenco delle leggi regionali approvate nel 2009 ripartite in base alla tecnica redazionale	139
ALLEGATO 4: Elenco delle leggi regionali approvate nel 2009 ripartite in base alla tipologia normativa	144
ALLEGATO 5: Elenco delle leggi regionali approvate nel 2009 di attuazione dello Statuto	150
ALLEGATO 6: Elenco della normativa regionale di attuazione degli Atti dell'Unione europea nell'ottava legislatura	151
ALLEGATO 7: Elenco dei regolamenti emanati nel corso del 2009 e delle relative leggi di previsione	153

PREFAZIONE

La VI edizione del Rapporto sull'attività legislativa e regolamentare della Regione Lazio risponde, innanzitutto, alla diffusa richiesta di informazione e di trasparenza sul funzionamento della Regione e sui risultati da essa raggiunti. A tal fine, il Rapporto fornisce un accurato lavoro di monitoraggio e di analisi da cui emergono le linee di tendenza dell'attività normativa regionale nel 2009 e nei primi mesi del 2010 nonché un quadro di sintesi sull'andamento complessivo della passata legislatura.

Tra i molteplici spunti di riflessione offerti dal Rapporto, va certamente segnalato il ruolo sempre più rilevante assunto dal Consiglio nell'ambito delle istituzioni regionali. L'Assemblea elettiva, infatti, si conferma motore dell'attività legislativa regionale, considerato che oltre il 50 per cento delle leggi regionali promulgate nel 2009 è stato approvato su iniziativa dei consiglieri regionali.

Le ulteriori analisi sviluppate nel Rapporto offrono un importante punto di riferimento per il legislatore regionale che, all'avvio di questa nuova stagione politica, può partire dalla verifica del lavoro svolto dai suoi predecessori – nelle forme, nelle procedure e nei contenuti – per meglio realizzare il proprio operato e compiere la tanto auspicata opera di semplificazione e di miglioramento della normazione.

Altro aspetto qualificante del Rapporto è quello di introdurre il cittadino alla lettura dei processi normativi regionali e di guidarlo nella comprensione dei loro effetti. Così facendo, si crea un'occasione supplementare

tare per controllare l'operato della Regione e contribuire a limare il *gap* tra governanti e governati, ampiamente percepito in un momento di crisi come quello attuale.

Il mio sentito ringraziamento va dunque al Servizio Legislativo, Centro Studi, che ha redatto questa pubblicazione con perizia e rigore, fornendo lustro all'Istituzione che oggi ho l'onore di presiedere. On. Mario Abbruzzese (Presidente del Consiglio regionale del Lazio)

On Mario Abbruzzese

(Presidente del Consiglio Regionale del Lazio)

PREMESSA ALLA VI EDIZIONE

Il Rapporto sull'attività legislativa e regolamentare della Regione Lazio costituisce da diversi anni uno strumento di trasparenza sull'attività normativa regionale che, attraverso la rilevazione oggettiva di una pluralità di dati e la loro classificazione sulla base di parametri e indicatori standardizzati, intende favorire la conoscenza del processo legislativo e di quello regolamentare, agevolando la comprensione delle connesse dinamiche politico-istituzionali.

Giunti al termine dell'ottava legislatura, la VI edizione del Rapporto esamina i dati della produzione normativa regionale del 2009 e quella del 2010 fino al momento del rinnovo del Consiglio regionale (limitatamente, quindi, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo). L'intento è quello di verificare l'andamento del processo normativo regionale, analizzando in chiave comparativa, rispetto agli anni precedenti, gli elementi rilevati nei quindici mesi presi in esame e fornendo una visione d'insieme sulle linee di tendenza e sugli aspetti caratterizzanti l'intero corso della legislatura.

Pur ricalcando l'impostazione delle precedenti edizioni, la stesura del VI Rapporto introduce alcune novità di carattere metodologico e strutturale.

Sotto il primo profilo, si è cercato di privilegiare una metodologia di analisi che, insieme alla illustrazione numerica e grafica dei dati quantitativi, potesse offrire al lettore ulteriori considerazioni di sintesi e possibili chiavi di lettura sulle informazioni riportate.

Da un punto di vista strutturale è stata mantenuta, come nelle edizioni precedenti, la distinzione tra la prima parte, dedicata alla produzione legislativa, e la seconda, riguardante la produzione regolamentare. Tuttavia, all'interno di ciascuna parte è stato parzialmente rivisto l'ordine della trattazione e sono stati approfonditi alcuni contenuti.

Questa edizione del Rapporto dedica, infatti, maggiore spazio all'esame dei profili concernenti il volume complessivo della produzione legislativa e regolamentare, l'esercizio del diritto di iniziativa, la durata dell'iter di approvazione delle leggi e dei regolamenti e la loro estensione ed articolazione testuale.

La classificazione di leggi e regolamenti è svolta secondo criteri quanto più aderenti a quelli generalmente adottati nei più recenti rapporti sulla legislazione e, pertanto, distingue le fonti regionali in base al tipo di potestà esercitata, agli ambiti materiali interessati, alla rispettiva tipologia normativa, alla tecnica redazionale impiegata, alla presenza di strumenti di riordino normativo e di semplificazione, nonché di norme di attuazione di altre fonti regionali, statali e dell'Unione europea.

Un'ampia parte del Rapporto affronta i profili sostanziali delle leggi e dei regolamenti e fornisce una descrizione sintetica dei rispettivi contenuti, che per comodità di lettura, in questa VI edizione, sono aggregati per materia e per macrosettore.

Infine, è stato redatto un apposito capitolo – collocato nella parte sulla legislazione – riguardante il contenzioso costituzionale di interesse regionale, nel quale vengono riportate le argomentazioni e le risultanze espresse dalla Corte costituzionale, nel 2009 e nel 2010, nei giudizi di legittimità costituzionale rispettivamente promossi dallo Stato e dalla Regione.

Avv. Costantino Vespasiano

(Direttore del Servizio Legislativo, Centro Studi)

PARTE PRIMA

**L'ATTIVITÀ LEGISLATIVA REGIONALE NEL 2009
E NELL'OTTAVA LEGISLATURA**

CAPITOLO PRIMO

LE LINEE DI TENDENZA DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA REGIONALE

1. La produzione legislativa

Nel corso del 2009 sono state promulgate 32 leggi regionali. Si tratta di un numero eguale a quello registrato nell'anno precedente e perfettamente in linea con la media fatta segnare nel decennio 2000-2009.

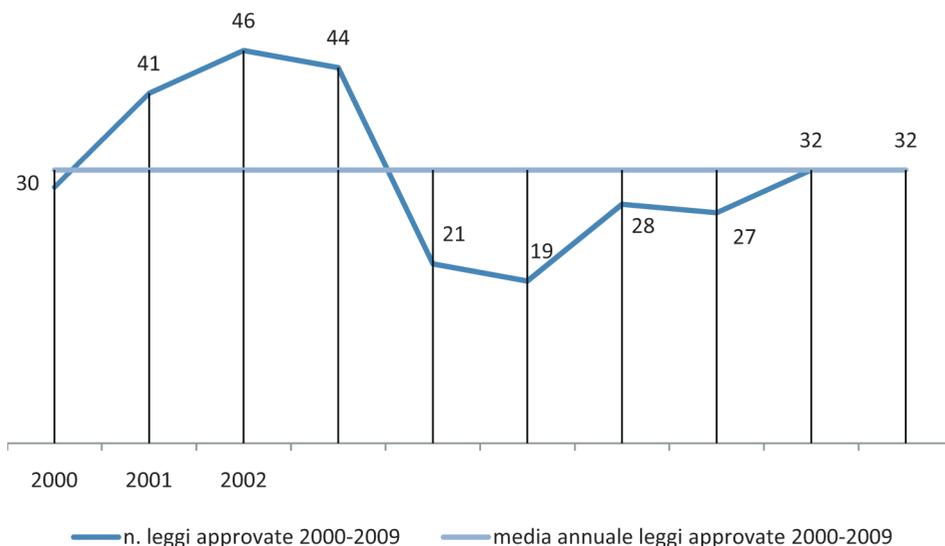


Figura 1 Produzione legislativa dell'ultimo decennio

L'analisi quantitativa delle leggi regionali promulgate nel corso del 2009 deve, tuttavia, tenere in debita considerazione lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale occorso il 29 ottobre 2009 (con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 201), a causa delle dimissioni del

Presidente della Regione. Ciò ha circoscritto l'attività legislativa del Consiglio regionale all'approvazione dei soli atti dovuti e di quelli indifferibili ed urgenti, determinando, verosimilmente, l'approvazione di un numero di atti inferiore rispetto a quanto l'Assemblea avrebbe fatto se avesse potuto esercitare integralmente le proprie attribuzioni.

In particolare, durante il 2009, nel periodo in cui il Consiglio regionale era sciolto (c.d. periodo di prorogatio), sono state approvate quattro leggi: la l.r. n. 31/2009 (finanziaria 2010), la l.r. n. 32/209 (bilancio di previsione per il 2010), la l.r. n. 29/2009 (rendiconto generale per il 2008) e la l.r. n. 30/2009 (modificativa del termine di approvazione del piano territoriale paesistico regionale).

A queste si aggiungono altre due leggi che il Consiglio regionale sciolto ha approvato nel 2010: la l.r. n. 1/2010, recante modifiche alla l.r. n. 21/2009 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) e la l.r. n. 2/2010, per la promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale ai fini dei collegamenti marittimi con le isole pontine denominata Laziomar s.p.a..

Per altro verso, volendo procedere ad un'analisi quantitativa di lungo periodo, si può osservare, come illustrato in figura 2, un livello notevolmente inferiore della produzione legislativa regionale nel decennio 2000-2009 rispetto a quello del decennio precedente. Tale tendenza è più che evidente se si considera che il numero complessivo delle leggi promulgate tra il 1990 e il 1999 è pari a 634, con una media annuale di oltre 63 leggi; mentre tra il 2000 e il 2009 il totale delle leggi approvate dall'Assemblea regionale scende quasi alla metà del decennio precedente, attestandosi a quota 320, per una media annuale pari a 32 che, come si è visto, equivale al numero di leggi approvate nel 2009.

Tale dato può essere letto in connessione con il mutato assetto della

forma di governo regionale che, a partire dalle consultazioni elettorali del 2000, ha visto l'elezione diretta del Presidente della Regione e un rafforzamento dell'organo esecutivo.

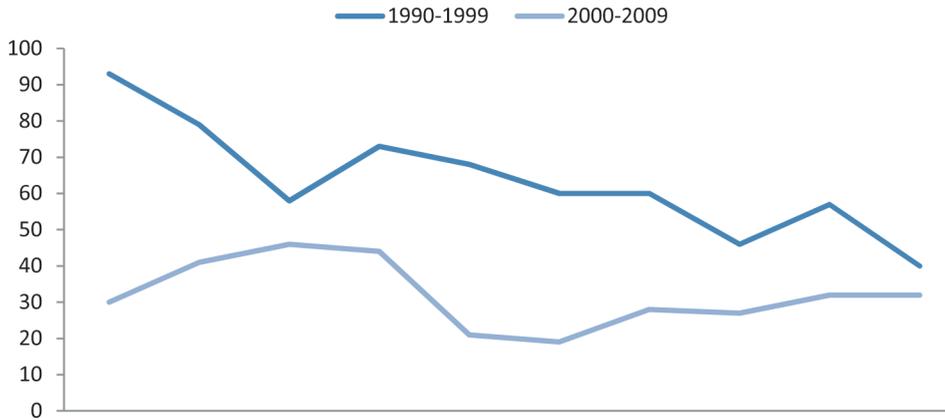


Figura 2 Produzione legislativa negli ultimi due decenni

2. L'iniziativa legislativa

2.1. L'iniziativa legislativa sulle leggi regionali promulgate

I dati rappresentati nella tabella 1 mostrano la ripartizione dell'iniziativa legislativa sulle leggi promulgate nel corso del 2009 e dell'ottava legislatura regionale tra la Giunta e i consiglieri regionali, distinguendo tra questi ultimi quelli appartenenti a gruppi di maggioranza e quelli facenti capo a gruppi di opposizione.

Iniziativa	2009	VIII legislatura
Giunta	15	81
Consiglieri regionali	16	41
<i>Consiglieri appartenenti a gruppi di maggioranza</i>	9	27
<i>Consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione</i>	1	7
<i>Consiglieri appartenenti a gruppi di maggioranza e di opposizione</i>	6	10
Giunta e consiglieri (mista)	1	3
Totale leggi promulgate	32	125

Tabella 1 Iniziativa legislativa sulle leggi promulgate nel 2009 e nell'ottava legislatura

Dai dati riportati nella Tabella 1 e illustrati in figura 3 emerge una prevalenza delle leggi di iniziativa legislativa consiliare (50%) su quelle proposte dalla Giunta (47%). Questa significativa novità è indice di una crescente autonomia e centralità dell'organo rappresentativo nel processo legislativo

¹ I dati riportati fanno riferimento a tutta l'ottava legislatura regionale e, quindi, comprendono anche i valori relativi alle due leggi promulgate agli inizi del 2010.

regionale, in linea con la tendenza, in atto negli ultimi anni, verso un maggiore equilibrio nell'esercizio dei poteri da parte degli organi della Regione.

Il rapporto tra il numero delle leggi promulgate su iniziativa della Giunta e quello delle leggi di matrice consiliare, pur meno eclatante rispetto al dato rilevato per il 2009, risulta così distribuito nei cinque anni dell'ottava legislatura: su 125 leggi approvate se ne contano 81 di iniziativa della Giunta e 41 presentate dai consiglieri regionali, mentre in tre casi si è proceduto ad un esame abbinato (iniziativa mista) delle proposte dei consiglieri e della Giunta.

In un solo caso si è verificata la promulgazione di una legge regionale approvata sulla base dell'esame abbinato di proposte di iniziativa della Giunta e di consiglieri regionali; ma non si contempla alcuna legge approvata nel 2009 – e neppure nel resto della ottava legislatura – su iniziativa degli Enti locali, del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) o su iniziativa popolare.

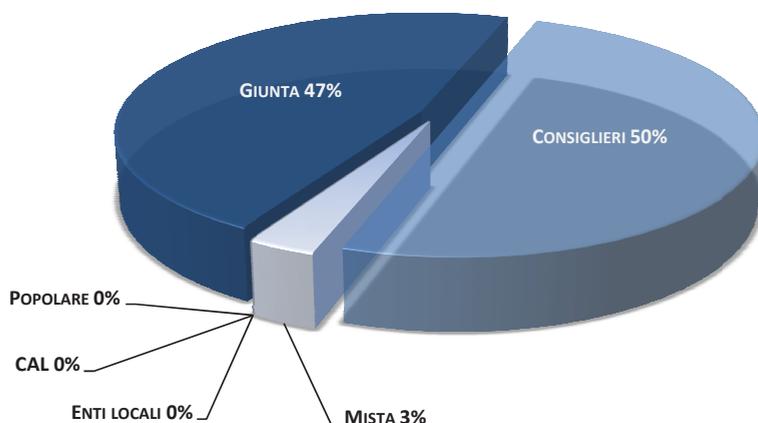


Figura 3 Ripartizione della produzione legislativa del 2009 in base ai soggetti dell'iniziativa

Il rapporto tra le proposte di legge approvate su iniziativa dei consiglieri di maggioranza e quelle approvate su iniziativa dei consiglieri di opposizione (rappresentato in figura 4) mostra un'incidenza molto bassa delle proposte di legge dei consiglieri dell'opposizione: rispetto alle 32 leggi promulgate nel 2009 una sola di esse reca come primo firmatario il nome di un consigliere appartenente all'opposizione, mentre in sei casi l'iniziativa sulle leggi promulgate è ascrivibile a consiglieri sia di maggioranza che di opposizione.

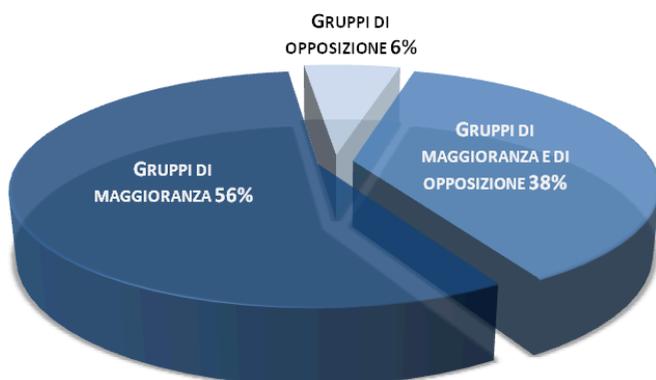


Figura 4 Leggi d'iniziativa consiliare promulgate nel 2009, ripartite in base all'appartenenza politica del titolare dell'iniziativa.

2.2. *Dati complessivi sull'iniziativa legislativa*

L'ammontare complessivo delle proposte di legge presentate nel corso del 2009 è pari a 93. Di queste, la gran parte (72) è stata sottoscritta da consiglieri regionali, mentre tutte le restanti 21 proposte sono state presentate dalla Giunta regionale e nessuna da parte degli Enti locali, del CAL o su iniziativa popolare.

Dal rapporto tra le proposte presentate e quelle effettivamente approvate e promulgate si ricava il grado di successo delle proposte di legge regionale per ciascun soggetto titolare di iniziativa. Come si evince dai dati rappresentati nelle tabelle sottostanti (v. tabelle 2 e 3) e in figura 5, il tasso di successo dell'iniziativa dell'esecutivo è notevolmente superiore a quello degli altri soggetti. Infatti, nel 71% dei casi le proposte dell'esecutivo sono giunte all'approvazione finale, visto che 15 delle 21 proposte presentate dalla Giunta regionale hanno completato con esito positivo il loro *iter*. Diversamente, sul fronte dell'iniziativa consiliare si registra una maggiore dispersione nel procedimento di approvazione delle proposte di legge, che solo nel 22% dei casi ha ottenuto esito positivo e sempre, salvo un solo caso, su iniziativa di almeno un consigliere di maggioranza.

Iniziativa	Presentate	Promulgate	Percentuale di successo
Giunta	21	15	71%
Consiglieri regionali	72	16	22%
Enti locali	0	0	-
CAL	0	0	-
Popolare	0	0	-
TOTALE	93	31²	33%

Tabella 2 Proposte di legge presentate nel 2009

Iniziativa	Presentate	Promulgate	Percentuale di successo
Giunta	116	81	70%
Consiglieri regionali	415	41	10%
Enti locali	4	0	0%
CAL	0	0	-
Popolare	0	0	-
TOTALE	535	122³	23%

Tabella 3 Proposte di legge presentate nell'ottava legislatura

² Il numero complessivo delle leggi promulgate nel 2009 è pari a 32 perché comprende una legge approvata sulla base dell'esame abbinato di una proposta di legge di iniziativa della Giunta e di una proposta di iniziativa di consiglieri regionali.

³ Il numero complessivo delle leggi promulgate nell'ottava legislatura è pari a 125 perché comprende tre legge approvate sulla base dell'esame abbinato di proposte di legge di iniziativa della Giunta e di proposte di iniziativa di consiglieri regionali.

Ampliando l'arco temporale di osservazione all'intera legislatura (v. figura 5), si vede come il tasso di successo delle proposte legislative della Giunta regionale (70%) non si discosti significativamente rispetto al 2009 (71%). Diversamente, nell'ultimo anno della legislatura, si segnala un notevole incremento del successo delle proposte consiliari: tale dato, che nell'intera legislatura è pari al 10%, nel 2009 raggiunge infatti il 22%.

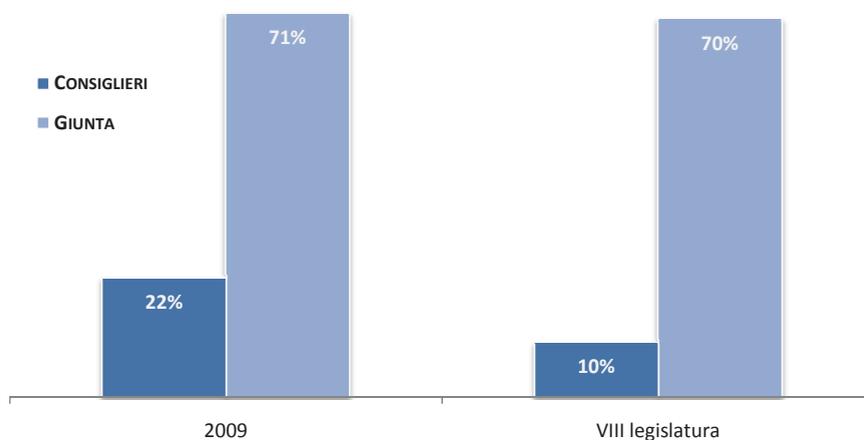


Figura 5 Percentuale delle proposte di legge promulgate sul totale di quelle presentate da ciascun soggetto.

3. La durata dell'iter legislativo

La durata media dell'*iter* di approvazione delle leggi regionali si è abbassata nel 2009 rispetto all'anno precedente: nell'ultimo anno dell'ottava legislatura sono stati necessari mediamente 191 giorni per l'approvazione delle leggi, a fronte del termine di 246 registrato nel 2008.

Convenzionalmente tale durata è calcolata facendo riferimento all'arco temporale intercorrente tra la data della prima seduta della Commissione consiliare competente in cui si è avviato l'esame del provvedimento e quella di approvazione da parte dell'Aula.

Analizzando la durata dell'*iter legis* per intervalli temporali – come illustrato nel grafico in figura 6 – si rileva che poco meno della metà delle leggi approvate durante l'ottava legislatura ha completato il proprio *iter* entro un mese dall'inizio della relativa trattazione. Al contrario, il 18% delle stesse ha richiesto più di un anno per la conclusione del proprio *iter* e il 14%, pur essendo stato approvato prima dello scadere di un anno dall'inizio del rispettivo esame, ha impiegato più di sei mesi. Nel 2009 la tendenza registrata si è mantenuta su livelli non dissimili da quelli dell'intera legislatura: 12 leggi (38%) su 32 sono state approvate entro un mese dall'inizio del relativo esame in commissione, mentre su 10 leggi (32%) che hanno richiesto più di sei mesi per giungere ad approvazione, la metà ha impiegato oltre un anno.

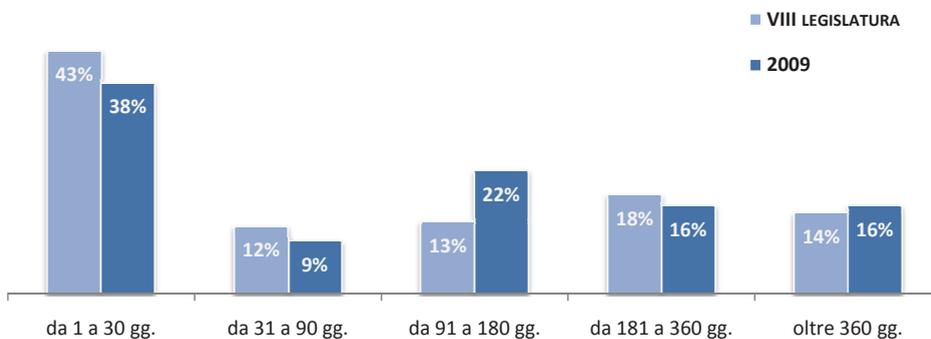


Figura 6 Durata dell'iter legis nel 2009 e nell'ottava legislatura

Un altro dato di interesse si ricava dall'analisi disaggregata della durata dell'*iter legis* in base al soggetto dell'iniziativa. Sotto questo profilo emerge una netta differenza tra la durata dell'*iter* di approvazione delle leggi proposte dalla Giunta e quelle presentate dai consiglieri. Nel primo caso si rileva un *range* che va da un minimo di 2 giorni (per alcune leggi in materia di bilancio) fino ad un massimo di 803 giorni (necessari per l'approvazione della l.r. n. 15/2009, in materia urbanistica), per un valore medio di 203 giorni. Nel caso dell'iniziativa consiliare i tempi registrati sono stati maggiori e variano da 7 a 1058 giorni, con un dato medio di 232 giorni.

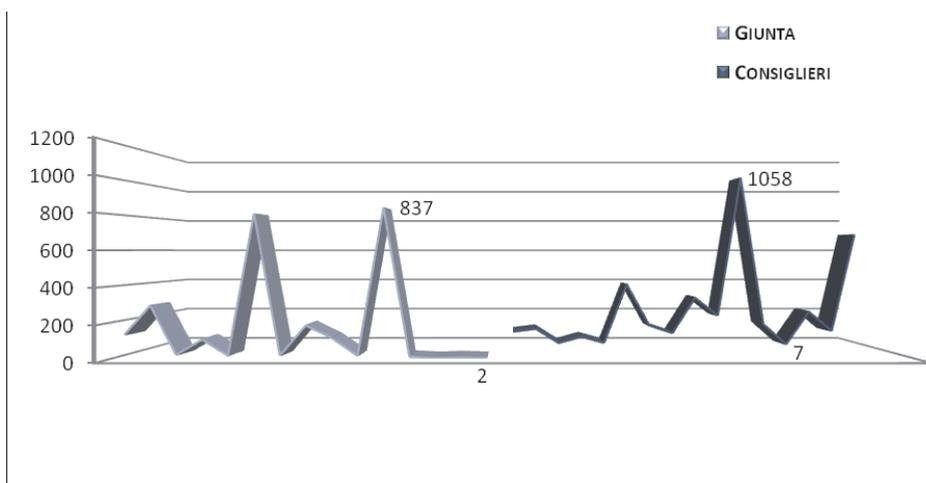


Figura 7 Durata dell'iter delle leggi promulgate nel 2009 su iniziativa della Giunta o dei Consiglieri

Per quanto concerne la distribuzione della produzione legislativa nei diversi mesi del 2009, rappresentata in figura 8, la maggiore produzione è stata fatta registrare nel mese di marzo, nel quale sono state approvate ben 8 leggi. Gli altri mesi che si sono caratterizzati per un'intensa attività legislativa del Consiglio sono aprile, ottobre e dicembre, nei quali sono state approvate 12 leggi, equamente ripartite per ciascun mese. Diversamente, nei mesi di giugno e novembre la produzione legislativa regionale si è completamente arrestata e nei mesi di gennaio e maggio ha portato all'approvazione di una sola legge.

Inoltre, esaminando questi dati in funzione dei soggetti che hanno esercitato l'iniziativa legislativa, si osserva come la "sessione" di dicembre sia stata integralmente dedicata all'approvazione di disegni di legge dell'esecutivo e, in specie, all'approvazione di una serie di leggi ad iniziativa riservata della Giunta, come il bilancio di previsione, il rendiconto annuale e la legge finanziaria, oltre all'approvazione di una legge in materia di pianificazione paesistica.

Negli altri mesi non si segnala uno scarto significativo tra l'approvazione di leggi di iniziativa della Giunta e quelle proposte dai consiglieri, se non nel mese di marzo, durante il quale il numero di leggi di iniziativa consiliare approvate è salito a cinque.

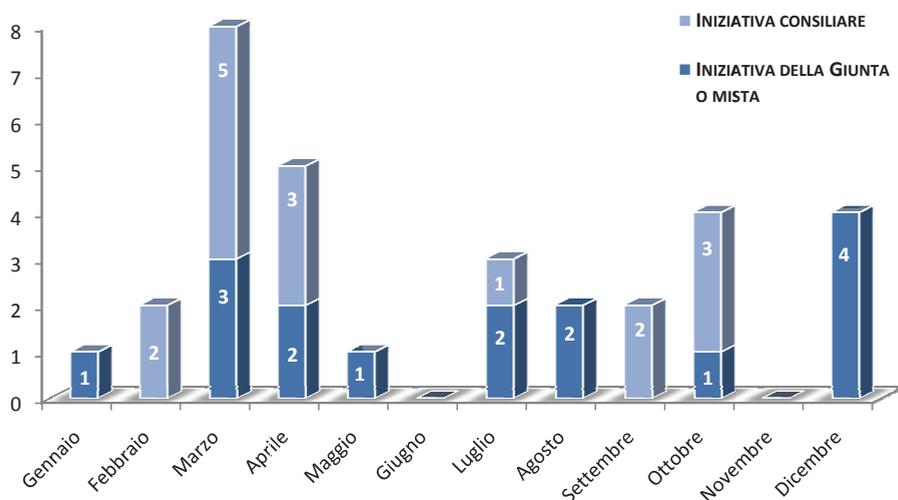


Figura 8 Distribuzione temporale della produzione legislativa nel 2009

Infine, per completare l'analisi sui tempi di formazione e di entrata in vigore delle leggi, vengono di seguito riportati i termini di entrata in vigore previsti da ciascuna legge: 21 leggi prevedono il termine ordinario di 15 giorni dalla pubblicazione per la loro entrata in vigore; 2 leggi – nn. 31 e 32 (finanziaria e bilancio) – hanno previsto la data del 1 gennaio 2010 come termine della loro entrata in vigore (vale a dire quattro giorni dopo la loro pubblicazione); 9 leggi –

nn. 5, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 30 – dispongono la loro entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

4. La dimensione delle leggi regionali

Il dato relativo alle dimensioni fisiche delle leggi approvate nel 2009 ne evidenzia un'articolazione più ridotta rispetto all'anno precedente. Infatti, le 32 leggi che formano il *corpus* normativo del 2009, sono composte da 279 articoli e 688 commi, quasi la metà di quanto registrato nel 2008, quando lo stesso numero di leggi è stato ripartito in 449 articoli e 1185 commi.

Anche il valore medio che si ricava da questi dati appare sintomatico di una tendenziale semplificazione dei testi legislativi approvati nel 2009 rispetto all'anno precedente: per ogni legge approvata nel 2009 si possono contare mediamente circa 9 articoli e 21 commi, mentre nel 2008 il valore medio degli articoli è di 14 e quello dei commi di 37.

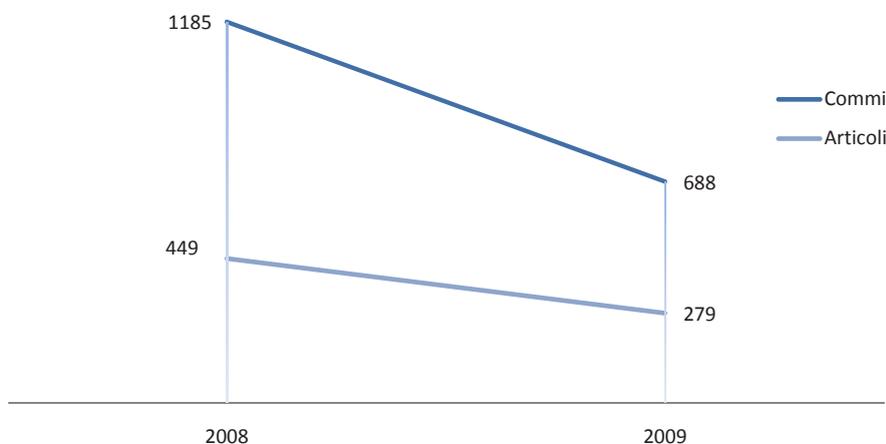


Figura 9 Dimensione delle leggi regionali negli anni 2008 e 2009

CAPITOLO SECONDO

LA CLASSIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA

1. La fonte giuridica della potestà legislativa

Un primo elemento di classificazione della produzione legislativa regionale può essere rilevato prendendo in esame la fonte costituzionale sulla base della quale è stata esercitata la potestà legislativa regionale, distinguendo le leggi regionali approvate nell'ambito della potestà legislativa concorrente (*ex* articolo 117, terzo comma, Cost.) da quelle invece riconducibili alla potestà legislativa residuale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, Cost..

Tale suddivisione è senz'altro utile per procedere a successive valutazioni e analisi sulle sfere di esercizio della potestà legislativa regionale. Essa, tuttavia, non è esente da problematiche di ordine classificatorio considerando che le leggi possono coprire, come è noto, ambiti materiali differenziati, non di rado ascrivibili a diversi ambiti di potestà legislativa. Per tale ragione, in tutti i casi in cui le leggi non fossero ascrivibili ad un esclusivo ambito di potestà legislativa, la classificazione elaborata in questo rapporto si è fondata su un giudizio di prevalenza dei caratteri materiali delle leggi stesse. Inoltre, nei casi in cui non è stato possibile svolgere tale giudizio, perché i profili contenutistici delle leggi risultavano tra loro assolutamente disgiunti, si è utilizzata una classificazione, in via del tutto convenzionale, sotto la voce "mista".

I dati riportati nella tabella seguente evidenziano che, sia nel 2009 che nell'intero corso dell'ottava legislatura, la produzione legislativa regionale si è svolta prevalentemente nell'ambito della potestà legislativa concorrente (59% dei casi nel 2009).

Nell'allegato 1, in appendice, sono riportate le leggi regionali suddivise in base al tipo di potestà legislativa.

Potestà legislativa	2009	2010	VIII legislatura
Concorrente	19 (59%)	1	70 (56%)
Residuale	12 (38%)	1	42 (34%)
Mista	1 (3%)	0	13 (10%)

Tabella 4 Ripartizione delle leggi approvate nel 2009, nel 2010 e nell'ottava legislatura secondo l'ambito di potestà legislativa

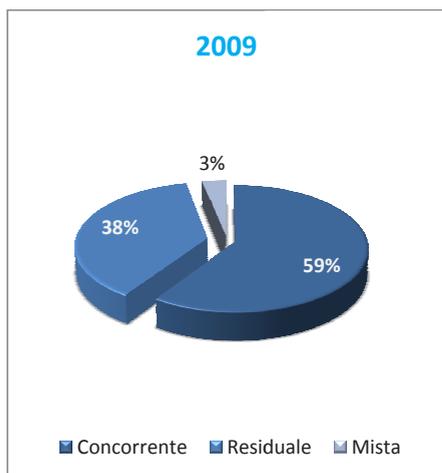


Figura 10 Tipologie di potestà legislativa esercitate nel 2009



Figura 11 Tipologie di potestà legislativa esercitate nell'ottava legislatura

2. Gli ambiti materiali delle leggi

La classificazione della produzione legislativa regionale viene redatta per ambiti materiali seguendo una codificazione *standard*, comunemente adottata nei rapporti sulla legislazione, articolata in sei macrosettori, ognuno dei quali comprendente le materie indicate di seguito:

MACROSETTORE A ISTITUZIONALE	Organi regionali; sistemi di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti la Giunta; rapporti internazionali e con l'Unione europea; personale ed amministrazione; enti locali e decentramento; altro (ad es.: persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.).
MACROSETTORE B SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Artigianato; professioni (incluse le nuove figure professionali, ad es.: naturopata, etc.); industria; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; ricerca, trasporto e produzione di energia; miniere, risorse geotermiche; commercio, fiere e mercati; turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo); agricoltura e foreste; caccia, pesca e itticoltura; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; altro (ad es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.).
MACROSETTORE C TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	Territorio e urbanistica (inclusi demanio ed edilizia); protezione della natura e dell'ambiente; tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti; risorse idriche e difesa del suolo; opere pubbliche (ad es.: edilizia scolastica, porti, aeroporti, etc.); viabilità; trasporti; protezione civile; altro (ad es.: usi civici).
MACROSETTORE D SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ	Tutela della salute; alimentazione; servizi sociali; istruzione scolastica e universitaria; formazione professionale; lavoro; previdenza complementare e integrativa; beni e attività culturali; ricerca scientifica e tecnologica; ordinamento della comunicazione; spettacolo; sport; altro (ad es.: sicurezza personale, polizia locale, tutela degli utenti e consumatori; contrasto all'usura; etc.).

MACROSETTORE E**FINANZA
REGIONALE**Bilancio⁴; contabilità regionale; tributi.**MACROSETTORE F
MULTISETTORE**

Comprende le leggi concernenti materie rientranti in più macrosettori.

Alla luce dei suddetti parametri di classificazione, il numero delle leggi approvate nel 2009 risulta così distribuito per ogni macrosetto:

MACROSETTORE	NUMERO DI LEGGI APPROVATE NEL 2009
ISTITUZIONALE (A)	3
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE (B)	5
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE (C)	6
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ (D)	13
FINANZA REGIONALE (E)	5

Tabella 5 Numero di leggi approvate nel 2009 per macrosetto

⁴ Come già segnalato nei rapporti relativi agli anni precedenti, la legge finanziaria e quella di assestamento di bilancio, anche qualora incidessero su più materie, sono convenzionalmente classificate nel macrosetto E.

Come si rileva dalla figura 12, il macrosettore oggetto del maggior numero di interventi legislativi è stato quello concernente i servizi alla persona e alla comunità – con 13 leggi approvate – mentre, sul fronte opposto, il minor numero di leggi approvate si registra nel macrosettore istituzionale.

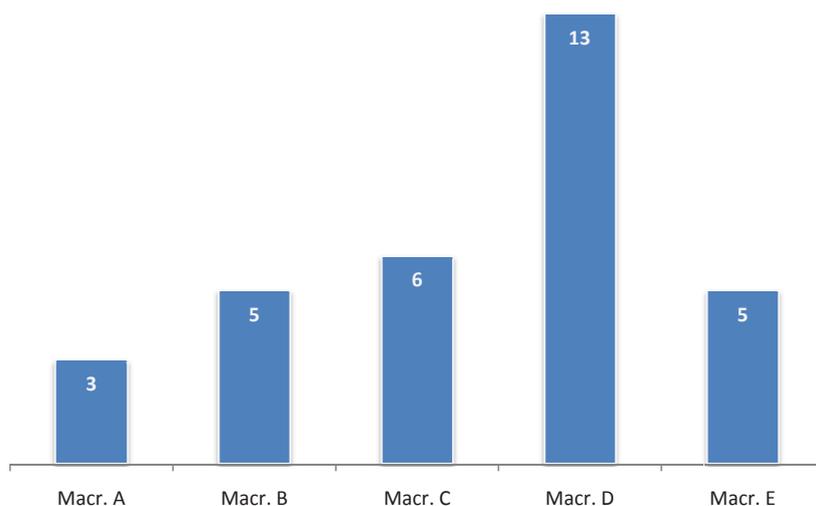


Figura 12 Produzione legislativa del 2009 ripartita per macrosettore

Passando all'esame delle singole materie, la produzione delle leggi approvate nel 2009 è distribuita tra le diverse materie come riportato nella seguente tabella:

Agricoltura e foreste	3
Alimentazione	1
Beni e attività culturali	2
Bilancio	5
Formazione professionale	1
Lavoro	2
Organi della Regione	1
Personale e amministrazione	2
Protezione dell'ambiente	3
Servizi sociali	4
Sostegno all'innovazione	1
Sport	1
Sicurezza (in senso lato)	1
Territorio e urbanistica	3
Tutela della salute	1
Multimateria	1

Tabella 6 Produzione legislativa del 2009 ripartita per materia

Il grafico seguente mette inoltre in evidenza le materie sulle quali è intervenuto più frequentemente il legislatore regionale nel 2009. Come si può vedere, le materie oggetto del maggior numero di interventi legislativi sono state, oltre a quella del bilancio, quelle dell'agricoltura, della protezione dell'ambiente, dei servizi sociali e del territorio e dell'urbanistica.

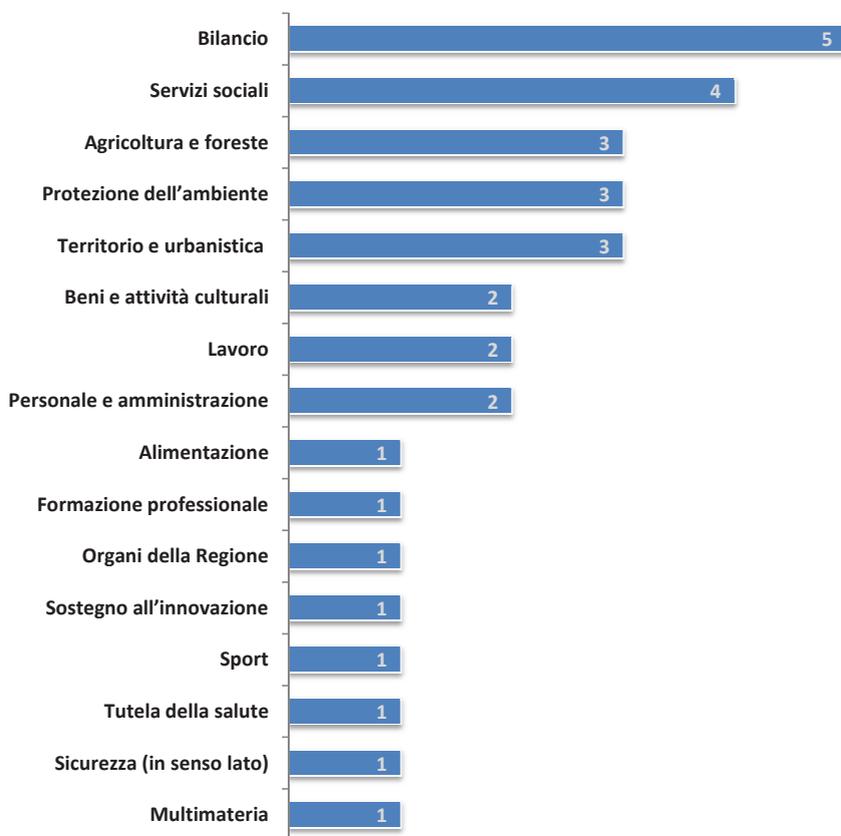


Figura 13 Produzione legislativa del 2009 ripartita per materia

Nell'allegato 2, in appendice, viene fornito un quadro riepilogativo delle leggi approvate nel 2009, articolato in base al rispettivo macrosettore e alla materia di appartenenza di ciascuna legge.

3. La tipologia normativa

Un ulteriore esame delle leggi regionali può essere condotto analizzando la loro incidenza sull'ordinamento, a prescindere dall'ambito materiale su cui vertono. Sotto questo profilo è possibile ordinare le leggi regionali secondo la seguente classificazione, comunemente adottata nei rapporti sulla legislazione:

-
- a) **LEGGI ISTITUZIONALI:**
recano le discipline istituzionali a carattere generale;
 - b) **LEGGI DI SETTORE:**
incidono su singoli settori dell'ordinamento⁵;
 - c) **LEGGI INTERSETTORIALI:**
incidono contestualmente su più settori;
 - d) **LEGGI DI BILANCIO:**
determinano il ciclo annuale della finanza regionale;
 - e) **LEGGI DI MANUTENZIONE NORMATIVA:**
recano limitate modifiche di assestamento alla normativa previgente;
 - f) **LEGGI PROVVEDIMENTO:**
recano un contenuto puntuale e/o si rivolgono ad una platea di beneficiari estremamente limitata;
 - g) **LEGGI DI ABROGAZIONE GENERALE:**
dispongono l'abrogazione in via generalizzata di determinate categorie di norme.
-

Tra le leggi approvate nel 2009 non figurano leggi ascrivibili alla tipologia delle leggi istituzionali. Nel corso di quest'ultimo anno, infatti, non sono state approvate leggi specificamente rivolte a disciplinare funzioni e prerogative di

⁵ Si classificano come tali le leggi quando il loro contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione normativa

organi regionali, né altri profili istituzionali concernenti l'amministrazione e gli enti regionali.

Le leggi di settore sono invece 17 e costituiscono la tipologia normativa più numerosa (v. figura 14 e allegato 4). In questo ambito vengono fatte rientrare le leggi che, rispetto ad una determinata materia, o ad un settore organico di materie, hanno una certa rilevanza e organicità di contenuti.

Tra le leggi intersettoriali è presente la sola l.r. n. 20/2009, recante "Disposizioni per la diffusione dell'altra economia nel Lazio". La legge interessa molteplici ambiti normativi quali la finanza, il credito, il lavoro, il commercio, il turismo, l'agricoltura e l'ambiente.

Otto sono le leggi che prevedono modifiche limitate alla legislazione in vigore e che sono, quindi, ascrivibili alla categoria della manutenzione normativa (v. figura 14 e allegato 4).

Nella tipologia delle leggi di bilancio figurano i cinque atti legislativi fondamentali per la realizzazione della manovra finanziaria e di bilancio regionale e precisamente: le leggi di variazione e di assestamento del bilancio 2009 (rispettivamente, l.r. n. 17/2009 e l.r. n. 22/2009), quelle recanti il bilancio preventivo e la finanziaria per l'anno 2010 (rispettivamente l.r. n. 32/2009 e l.r. n. 31/2009), nonché la legge contenente il rendiconto generale per il 2008 (l.r. n. 29/2009).

Infine, tra le leggi provvedimento si può annoverare la l.r. n. 14/2009, finalizzata a salvaguardare la qualifica attribuita a determinate categorie di personale regionale, mentre non si individuano leggi di abrogazione generale.

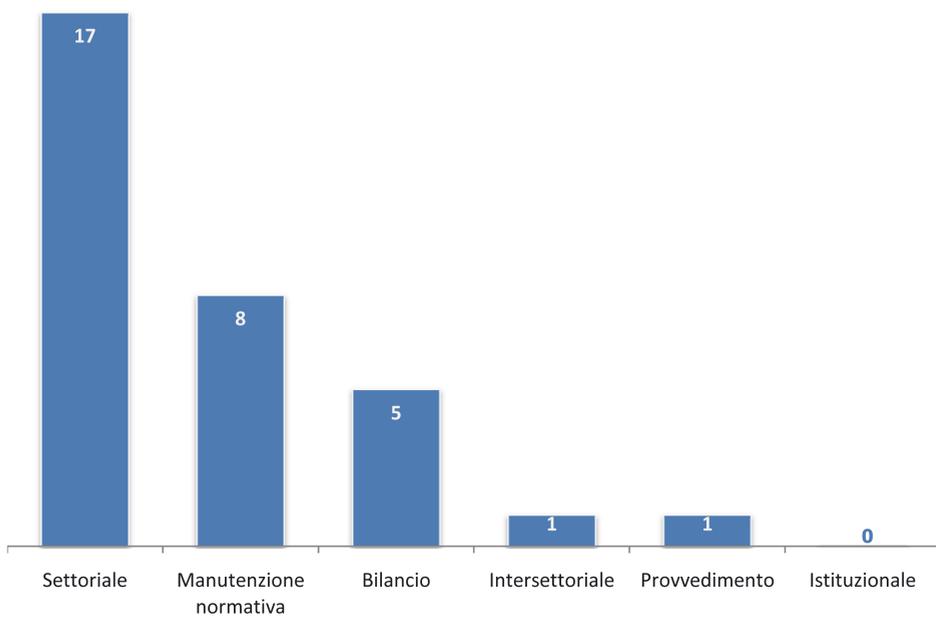


Figura 14 Classificazione per tipologia normativa delle leggi promulgate nel 2009

4. La tecnica redazionale

L'analisi della tecnica redazionale delle leggi regionali si basa, tradizionalmente, sulla distinzione tra testi di legge nuovi, che non incidono espressamente su altre fonti legislative, e testi che, invece, apportano modifiche e integrazioni a leggi già vigenti. La prima tipologia viene appunto classificata sotto la voce “testi nuovi”, mentre la seconda prende il nome di “novella”. Come è chiaro, possono anche sussistere testi legislativi che facciano uso di entrambe le tecniche redazionali e contengano al loro interno sia nuove formulazioni normative, sia modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti. Quest'ultima fattispecie viene classificata come tecnica “mista”.

Per quanto concerne la produzione legislativa del 2009, la tecnica redazionale maggiormente in uso è stata quella dei testi nuovi, alla quale si è fatto ricorso in 23 casi. Tra le restanti leggi approvate nell'anno si distinguono, poi, otto novelle e una legge redatta adoperando la tecnica mista.

In appendice viene riportato l'elenco (allegato 3) delle leggi approvate nel 2009, suddivise per tipologia redazionale.

Facendo un raffronto tra la percentuale dei testi nuovi e quella delle novelle, approvati annualmente durante l'ultimo quinquennio, si denota una netta propensione del legislatore regionale per la tecnica del testo nuovo, che generalmente ha il vantaggio di rendere la legge maggiormente chiara e organica.

La percentuale dei testi nuovi approvati nel 2009 – pari al 72 % – risulta infatti in linea con i dati degli anni precedenti e supera di gran lunga la percentuale delle altre tipologie normative impiegate.

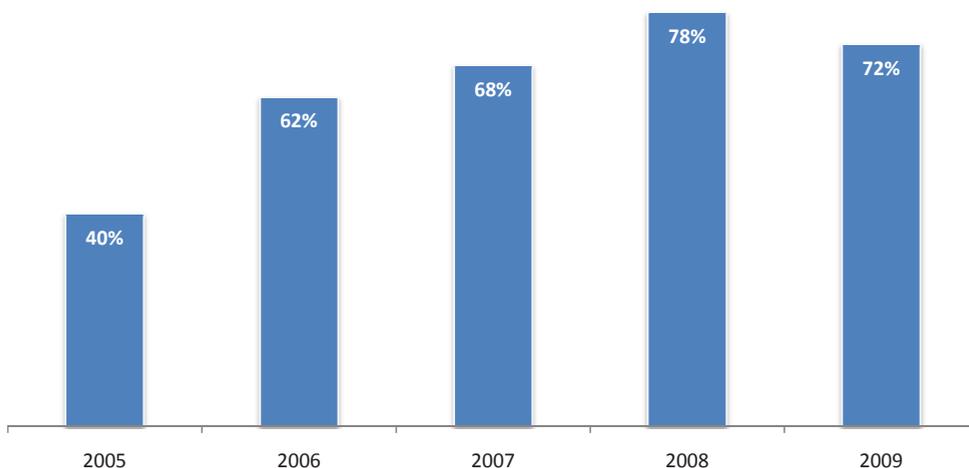


Figura 15 Percentuale di testi nuovi rispetto al numero complessivo delle leggi di ciascun anno (ultimo quinquennio)

L'elenco riportato in appendice (allegato 4) distingue le leggi approvate nel 2009 per tipologia normativa.

5. Gli strumenti di semplificazione e di riordino normativo

La legislazione regionale approvata nel 2009 non contempla leggi di riordino normativo⁶, né altri interventi di semplificazione normativa come i testi unici – compilativi o innovativi – previsti dall’articolo 36 dello Statuto. Nel corso dell’intera legislatura si contano invece cinque leggi di riordino normativo.

Cionondimeno, nel 2009, le leggi regionali nn. 1 e 19 contengono alcune disposizioni abrogative con cui si stabilisce l’abrogazione integrale di sei leggi regionali e di alcune disposizioni contenute in altre due leggi regionali, per un numero complessivo di 40 articoli e 121 commi abrogati. A ciò si aggiungono le disposizioni abrogative previste dai commi 2 e 3 dell’art. 1 della legge regionale n. 1/2010 che concernono, rispettivamente, l’abrogazione di una disposizione dell’art. 4 e dell’intero art. 20 della l.r. n. 21 del 2009.

⁶ Con tale locuzione si fa riferimento a leggi aventi carattere organico, che intervengono sulla disciplina di una determinata materia innovandola ed armonizzando il complesso di norme che la regolano.

6. La legislazione di attuazione dello Statuto

Nel 2009 non figurano leggi con una disciplina organica di attuazione dello Statuto, che perciò possono essere classificate come attuative in senso proprio, ma se ne possono individuare tre che, con diverse modalità, sono rivolte a dare attuazione ad alcune previsioni e principi statutari. Si tratta della legge regionale n. 22/2009 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio), della legge regionale n. 3/2009 (Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 e Istituzione della Consulta femminile e della legge regionale n. 26/2009 (Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio).

La prima delle leggi citate reca, al comma 22 dell'art. 1, una disposizione transitoria per l'espletamento del referendum propositivo di leggi regionali, dando attuazione alla disposizione statutaria dell'art. 62, che prevede tale tipologia di referendum.

La legge regionale n. 3/2009 modifica la disciplina istitutiva della Consulta femminile prevista dalla legge regionale n. 58/1976, modificandone la denominazione, le attribuzioni e l'assetto istituzionale, conformemente a quanto previsto dall'art. 73 dello Statuto. La legge quindi, per sua espressa statuizione, è rivolta a dare applicazione ai "principi di cui agli articoli 3, 37 e 51 della Costituzione, nonché degli articoli 6 e 73 del Nuovo Statuto della Regione Lazio".

Infine, la legge regionale n. 26/2009, volta a promuovere e sostenere la conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio, si configura – per espressa previsione dell'articolo 1, comma 1, della medesima – di attuazione dei principi statutari di cui agli articoli 7, comma 2, lettera h) e 9.

In appendice (allegato 5) è riportato il quadro riepilogativo delle leggi di attuazione dello Statuto.

7. La legislazione di attuazione della normativa dell'Unione europea

Nonostante lo Statuto regionale, all'art. 11, comma 2, prescrive che l'attuazione regionale della normativa dell'Unione europea è assicurata, di norma, attraverso apposita legge comunitaria, l'ordinamento legislativo regionale non contempla ancora una disciplina procedurale per l'approvazione della legge comunitaria regionale.

D'altra parte, il legislatore regionale finora non è intervenuto a dare attuazione agli atti dell'Unione europea attraverso interventi legislativi organici e periodici, ma vi ha provveduto attraverso l'adozione di singole disposizioni inserite in provvedimenti legislativi di più ampia portata. Peraltro, ad eccezione dell'art. 4 della l.r. n. 27/2009, con cui si è provveduto ad attuare l'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e la Direttiva 2000/78/CE, le altre disposizioni attuative adottate nel corso dell'ottava legislatura sono tutte contenute all'interno di leggi finanziarie o di assestamento del bilancio.

In appendice (allegato 6) è riportato un quadro riepilogativo della normativa di attuazione degli atti dell'Unione europea nell'ottava legislatura.

8. L'attuazione delle leggi regionali

Un dato rilevante per l'analisi della produzione legislativa regionale è offerto dalla rilevazione delle modalità di attuazione delle leggi regionali, individuando gli atti, di natura regolamentare o amministrativa, ai quali le leggi stesse demandano per l'attuazione delle disposizioni generali e di principio in esse contenute.

La legislazione regionale del 2009 prevede complessivamente 30 provvedimenti di attuazione da parte della Giunta. I dati relativi all'intero corso dell'ottava legislatura fanno registrare un numero di provvedimenti attuativi rimessi alla potestà della Giunta pari a 78.

Per quanto concerne le forme di verifica sull'attuazione della legislazione regionale, si segnalano le leggi regionali n. 2, 4, 10, 20 e 22 del 2009, che contengono delle clausole valutative sulla relativa attuazione e sui risultati ottenuti e dispongono che la Giunta ne dia periodica comunicazione al Consiglio regionale con apposita relazione.

CAPITOLO TERZO

I PROFILI SOSTANZIALI DELLE LEGGI REGIONALI

1. Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti l'ordinamento istituzionale – Macrosettore A

1.1. Leggi regionali in materia di organi della Regione

L.r. 3 marzo 2009, n. 3 “Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della Consulta femminile regionale) e successive modifiche”.

La legge introduce modifiche al testo della legge regionale vigente istitutiva della Consulta femminile. In particolare, esplicita in maniera più chiara le funzioni della Consulta e detta disposizioni sugli organi interni (l'assemblea, “la presidente”, due vice-presidenti, la tesoriera, l'esecutivo e il comitato delle garanti) e sulla composizione degli stessi.

Di particolare rilevanza è la previsione del parere obbligatorio della Consulta sulle proposte di legge attinenti alle materie di competenza della Consulta stessa, nonché sugli strumenti di programmazione generale e di settore della Regione. Ulteriore novità è la previsione dell'istituzione di un organismo di raccordo tra le Presidenti degli organismi regionali di pari opportunità, nonché la creazione sul sito istituzionale di una banca dati dei talenti femminili che si sono contraddistinti nei diversi ambiti.

Inoltre, la legge stabilisce che alle componenti della Consulta che partecipano alle iniziative istituzionali della stessa spetti un trattamento economico pari all'indennità di missione prevista per i dipendenti regionali appartenenti alla categoria “D”.

1.2. Leggi regionali in materia di personale e amministrazione

L.r. 16 aprile 2009, n. 14 “Disposizioni in materia di personale”.⁷

La legge – dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sent. n. 195 del 2010 – era finalizzata a salvaguardare la qualifica o categoria attribuita al personale regionale per effetto dell’applicazione dell’articolo 22, comma 8 della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25 recante norme sulla dirigenza e sull’organizzazione del personale. Tale articolo, con l’intento di superare le situazioni di sperequazioni determinatesi nei confronti del personale che non aveva beneficiato di passaggi di qualifica previsti da precedenti norme regionali, riconosceva allo stesso il diritto di essere nuovamente inquadrato con successivo provvedimento.

Il regolamento n. 2 del 10 maggio 2001, con il quale si disponeva l’attribuzione delle nuove qualifiche ai dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti dallo stesso regolamento, era stato impugnato innanzi al TAR che, con sentenza n. 3108 dell’11 aprile 2008, aveva altresì annullato tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. In particolare il Tar aveva giudicato illegittimo il suddetto regolamento, in quanto adottato in violazione della riserva di legge di cui all’articolo 49 dello Statuto allora vigente e in quanto al momento della sua approvazione il titolare della potestà regolamentare era il Consiglio regionale e non la Giunta. Il Consiglio di Stato con diverse ordinanze (nn. 3925, 3926 e 3921 del 2008) ha successivamente respinto le domande cautelari di sospensione della sentenza del TAR.

Il legislatore regionale con la legge in esame aveva, quindi, inteso fare salvi gli effetti dell’annullato regolamento n. 2 del 2001, mantenendo i dipendenti

⁷ Per i motivi della sentenza n. 195/2010, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente legge, si veda *infra* Capitolo quarto, par.1.3.

perequati nell'inquadramento acquisito e il personale in stato di quiescenza nella rispettiva posizione economica.

L.r. 20 ottobre 2009, n. 24 “Disposizioni per favorire l’uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Istituzione dell’Agenzia regionale”.

La legge istituisce l’Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali del Lazio con il compito di promuovere la collaborazione e il coordinamento tra i vari soggetti interessati alla destinazione, all’assegnazione e alla gestione dei suddetti beni, al fine di un loro ottimale utilizzo sociale.

In particolare, la legge attribuisce all’Agenzia diversi compiti in relazione a ciascuna delle diverse fasi del procedimento di destinazione, gestione e assegnazione dei beni confiscati. Tra i vari compiti previsti in capo all’Agenzia assumono specifico rilievo quelli volti: a collaborare per prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca, qualora richiesto dai competenti organi statali; a promuovere la semplificazione delle procedure di destinazione dei beni; a verificare l’effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni e il loro utilizzo, nonché le diverse attività di documentazione, assistenza tecnica e monitoraggio in relazione all’utilizzo dei beni confiscati.

Nel disciplinare i vari compiti dell’Agenzia la legge si pone in linea con le recenti modifiche apportate alla disciplina statale in materia di beni confiscati ad opera della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), con cui si è previsto, tra l’altro, il coinvolgimento delle amministrazioni destinatarie dei beni nel procedimento di destinazione.

Per quanto concerne l’attività, l’organizzazione e il personale dell’Agenzia, la legge rinvia alle disposizioni contenute nella legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 che detta norme generali relative alle agenzie regionali.

E' prevista inoltre l'istituzione di un fondo regionale di rotazione per agevolare l'estinzione delle ipoteche o di altri gravami trascritti sui beni confiscati, nonché di un fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari dei beni stessi.

2. Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti lo sviluppo economico e le attività produttive - Macrosettore B

2.1. *Leggi regionali in materia di agricoltura*

L.r. 13 febbraio 2009, n. 1 “Disposizioni urgenti in materia di agricoltura”.

La legge ricomprende in un unico provvedimento sia disposizioni nuove che disposizioni modificative della normativa regionale vigente in materia di agricoltura.

Rientrano tra quest'ultime, in particolare, la previsione di un sistema di incentivi per la promozione, valorizzazione e gestione di musei tematici da istituire nelle “strade” del vino, dell'olio di oliva e dei prodotti agroalimentari tipici realizzate e gestite ai sensi della normativa regionale di riferimento e la previsione di un ulteriore criterio in base al quale valutare il calo di produzione di latte ai fini della concessione dell'indennizzo previsto dalla normativa regionale che disciplina gli interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano per la febbre catarrale degli ovini.

Sempre in tale ambito, si segnalano l'attribuzione alle strutture dell'Arsial competenti in agrometeorologia delle attività del servizio integrato agrometeorologico della Regione (SIARL), l'abrogazione della legge regionale che istituisce l'albo professionale degli imprenditori agricoli, nonché le modifiche alla normativa regionale in materia di disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne con le quali viene precisato il contenuto della carta ittica, introdotta la possibilità per le province di autorizzare la pesca sportiva con la tecnica del “carp fishing” anche in orario notturno e rimesso alle stesse province l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per guardie giurate ittiche.

Inoltre, viene istituito, accanto al fondo per il risarcimento dei danni alle attività agricole, già previsto dalla normativa regionale in materia di caccia, il “fondo per la prevenzione e il risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica”.

Presso la Direzione regionale competente in materia di agricoltura, la legge istituisce il Centro regionale di tartuficoltura con il compito di svolgere, in particolare, attività di divulgazione, ricerca, assistenza e consulenza a favore di enti pubblici e privati e di promuovere la tutela e valorizzazione dei terreni a vocazione tartufigena. Altro centro regionale istituito dalla legge è il Centro di documentazione per la valorizzazione della razza asinina del territorio dei Monti di Allumiere, con il compito di svolgere, in particolare, attività di promozione, studio e ricerca della razza asinina.

Tra le nuove disposizioni legislative figura anche l’istituzione dell’anagrafe unica delle attività agricole (AUAAL), in collegamento con il sistema informativo agricolo nazionale, alla quale i soggetti che svolgono attività agricole, agroalimentari, forestali e della pesca devono iscriversi, secondo condizioni e modalità stabilite da un regolamento regionale, per ottenere dall’amministrazione regionale autorizzazioni o per accedere ai contributi concessi dalla medesima amministrazione.

Rientra, altresì, tra le disposizioni innovative l’introduzione della definizione di “parchi agricoli”, intesi come aree rurali ed agricole, poste al di fuori delle aree naturali protette, riconducibili ad un sistema unitario di interesse naturalistico paesaggistico, storico-archeologico, antropologico ed architettonico ed individuati secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con proprio regolamento.

La legge, inoltre, attribuisce ai comuni l’autorizzazione all’abbattimento degli alberi di olivo, nei casi previsti dalla normativa vigente e nel rispetto della

stessa, nonché l'accertamento delle violazioni dei divieti previsti dalla medesima normativa e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative.

Specifici contributi sono, infine, previsti per la realizzazione di interventi a favore del comparto bufalino, per favorire la variabilità genetica ed il miglioramento genetico delle specie e razze di interesse zootecnico e per sostenere l'adozione di misure per la lotta obbligatoria contro l'insetto "*Anoplophora chinensis*".

L.r. 16 Aprile 2009, n. 12 "Disposizioni per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale".

La legge prevede interventi per valorizzare la produzione agricola regionale e contribuire al contenimento dei costi ambientali legati al trasporto delle merci. A tal fine è previsto, per i servizi di ristorazione collettiva offerti dalla Regione, dagli enti locali, dagli istituti scolastici e prescolastici pubblici e dalle strutture sanitarie pubbliche, l'obbligo di utilizzare prodotti provenienti da aziende agricole ubicate nel territorio regionale in misura non inferiore al 50 per cento.

Inoltre, per le imprese esercenti attività di somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e bevande che utilizzano prodotti agricoli regionali in misura non inferiore al 30 per cento, è prevista la possibilità di utilizzare un apposito logo e l'inserimento in un circuito promozionale regionale.

La legge demanda alla fonte regolamentare la definizione del contenuto, delle caratteristiche e delle modalità di utilizzo del logo, nonché le modalità di realizzazione del circuito promozionale.

Infine si segnala che gli effetti della legge sono subordinati alla verifica di compatibilità con la normativa comunitaria da parte della Commissione europea.

L.r. 4 agosto 2009, n. 19 “Divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale per l’innovazione e lo sviluppo integrato delle zone rurali della Regione”.

La legge disciplina l’individuazione e la realizzazione di interventi di divulgazione e di comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale nonché il relativo finanziamento.

Gli interventi relativi, in particolare, a servizi di consulenza e di orientamento, indagini ed analisi conoscitive, attività di comunicazione istituzionale e di promozione e valorizzazione dei prodotti sono destinati agli imprenditori e agli operatori agricoli, ai consumatori, agli enti pubblici e alle persone giuridiche private con o senza scopo di lucro. Tali interventi sono definiti attraverso un piano annuale adottato dalla Regione ed attuati sulla base di specifici progetti presentati dalle organizzazioni del movimento cooperativo, da quelle professionali agricole maggiormente rappresentative e da altri soggetti riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria.

Il piano individua, altresì, gli obiettivi che la Regione intende raggiungere e, in particolare, per ciascuna tipologia di intervento, l’ambito territoriale ritenuto prioritario, i destinatari, la durata e le modalità di realizzazione, nonché i criteri di selezione dei progetti, le spese ritenute ammissibili, i termini e le modalità di erogazione dei finanziamenti e le modalità di controllo sull’utilizzazione degli stessi e sullo stato di attuazione dei progetti. La legge inoltre precisa che la selezione dei progetti, individuati oltre che nel rispetto dei criteri indicati nel piano anche nelle condizioni espressamente elencate nella legge stessa, deve avvenire secondo procedure trasparenti e non discriminatorie.

Infine, allo scopo di favorire la diffusione delle informazioni tra i soggetti interessati dagli interventi previsti, è istituita presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura la Rete Informativa e Divulgativa Agricola (RIDA).

2.2. Leggi regionali in materia di sostegno all'innovazione per i settori produttivi

L.r. 6 Aprile 2009, n. 8 “Norme per favorire l'utilizzazione dei brevetti e la promozione delle conoscenze in materia brevettuale”.

La legge ha quale obiettivo quello di diffondere la conoscenza dei prodotti dell'ingegno, contribuire alle spese di registrazione e mantenimento dei brevetti, agevolare la realizzazione, la sperimentazione e la commercializzazione dei relativi prototipi, nonché l'utilizzo dei brevetti stessi da parte delle imprese anche allo scopo di favorire l'occupazione.

A tal fine è prevista l'adozione da parte della Giunta, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, di un programma annuale degli interventi. Particolare rilievo assume, nella legge, la concessione di contributi a favore di soggetti singoli o associati, titolari di brevetto, che possono presentare domanda solo previa iscrizione in un apposito elenco informatizzato, da istituire presso una nuova struttura regionale istituita *ad hoc*.

Inoltre, è istituita una commissione tecnica presieduta dall'assessore competente in materia di innovazione e ricerca, con il compito di valutare i progetti relativi alle suddette domande di contributo e le invenzioni più innovative ed originali ai fini dell'attribuzione di premi annuali.

Per la valorizzazione dei brevetti è, infine, previsto un fondo alimentato oltre che da risorse regionali anche da quota parte dei proventi derivanti dalla cessione a terzi dei diritti di sfruttamento dei brevetti oggetto di contributo e da risorse provenienti da altri soggetti pubblici e privati.

2.3. Leggi regionali concernenti diverse materie

L.r. 4 agosto 2009, n. 20 “Disposizioni per la diffusione dell’altra economia nel Lazio”.

La legge intende sostenere la diffusione nella Regione Lazio dell’altra economia, ossia di una modalità di svolgimento dell’attività economica che consenta il conseguimento di obiettivi di interesse collettivo più elevati rispetto alle soglie fissate dalla normativa vigente e basata sulla valorizzazione delle relazioni tra i soggetti piuttosto che del capitale, su un’equa ripartizione delle risorse, sul rispetto e sulla tutela dell’ambiente e sul perseguimento di finalità sociali.

I principi ispiratori dell’altra economia sono quelli dell’eco-compatibilità (volto a minimizzare l’impatto dei processi produttivi e distributivi sull’ecosistema in modo da favorire la salute e la qualità della vita), di trasparenza, di equità e solidarietà, di buona occupazione (diretto a superare la precarietà dei rapporti di lavoro e a valorizzare le competenze di tutti gli attori presenti sul territorio in un’ottica di inclusione sociale), nonché quello di partecipazione (finalizzato a coinvolgere nei momenti decisionali i lavoratori, i destinatari dell’attività e gli altri portatori di interesse).

Gli ambiti di applicazione dell’altra economia presi in considerazione dalla legge sono: l’agricoltura biologica, la produzione di beni eco-compatibili, il commercio equo e solidale, il consumo critico, la finanza etica, il risparmio energetico e le energie rinnovabili, il riuso e riciclo dei materiali, i sistemi di scambio non monetario, il software libero e il turismo responsabile. L’individuazione dei relativi parametri di riferimento è demandata ad una deliberazione della Giunta regionale.

Infine, la legge istituisce un elenco regionale dell’altra economia per la realizzazione di progetti e una consulta regionale dell’altra economia e disciplina le procedure per la realizzazione delle iniziative e degli interventi, quali la

realizzazione dei centri per l'altra economia e la concessione - mediante istituti di credito convenzionati - di contributi, prestiti agevolati o garanzie ai soggetti di dimensioni micro o piccole iscritti nell'elenco regionale, prevedendo l'adozione, da parte della Giunta regionale, del programma annuale delle attività dell'altra economia.

3. Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti territorio, ambiente e infrastrutture - Macrosettore C

3.1. Leggi regionali in materia di protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

L.r. 30 marzo 2009, n. 5 “Modifica alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali)”.

Al fine di adeguare la legge regionale sulle aree naturali protette alle nuove disposizioni in tema di coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione, contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), la legge modifica la legge regionale sulle aree naturali.

In particolare, è modificato l'articolo 26 della legge regionale sulle aree naturali protette nella parte in cui prevedeva che il piano dell'area avesse valore anche di piano paesistico e sostituisse i piani paesistici, territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Tale disposizione, infatti, era divenuta incompatibile con le nuove previsioni del richiamato Codice, in forza delle quali i piani paesaggistici prevalgono sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

L.r. 30 marzo 2009, n. 6 “Modifica del perimetro dell'Appia antica”.

La legge riduce il perimetro del parco regionale dell'Appia antica istituito con la legge regionale 66/1988, oggetto già di precedenti interventi legislativi di modifica.

La planimetria, nella quale è graficamente individuata l'area esclusa dal perimetro del parco, e la relativa relazione descrittiva sono allegate alla legge.

L.r. 24 dicembre 2009, n. 30 “Modifica della legge regionale 6 luglio 1984, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche”.

La legge regionale n. 24 del 1998 sulla pianificazione paesistica prevede, all'articolo 21, l'approvazione da parte della Regione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) e fissa un termine entro il quale procedere alla stessa.

Tale termine, già più volte rinviato, è stato fissato da ultimo alla data del 31 dicembre 2009. La legge regionale in esame ne dispone un ulteriore rinvio al 31 dicembre 2010.

3.2. Leggi regionali in materia di territorio e urbanistica

L.r. 16 aprile 2009, n. 13 “Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti”.

La legge intende perseguire, mediante l'introduzione di specifiche disposizioni volte a disciplinare il recupero dei sottotetti a fini abitativi, il risparmio energetico e la limitazione dei consumi dei suoli.

Dopo aver fornito la definizione di “sottotetto”, la legge detta le condizioni e le modalità per il relativo recupero che deve, in particolare, garantire il rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche dell'edificio e prevedere interventi di isolamento termico, nonché di risparmio idrico e di ricorso a fonti energetiche rinnovabili, in conformità alla normativa regionale di riferimento in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia.

Inoltre, la legge dispone che l'intervento di recupero dei sottotetti, se volto alla realizzazione di nuove unità immobiliari, è subordinato al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali ovvero, in caso di mancata disponibilità di spazi idonei, alla relativa monetizzazione e all'obbligo, nei comuni destinatari del fondo regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, di dare in locazione a canone concordato la nuova unità immobiliare per un periodo non inferiore a otto anni, riducibile a cinque nel caso di prima casa abitata da un parente in linea retta del proprietario.

Il recupero dei sottotetti, consentito anche in deroga alla normativa e agli strumenti urbanistici vigenti, è classificato come intervento di “ristrutturazione edilizia” ed è escluso per gli edifici ricadenti nei centri storici (c.d. zone territoriali omogenee A).

L.r. 14 maggio 2009, n. 15 “Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 (Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8) e

successive modifiche. Abrogazione dell'articolo 45 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11”.

La legge modifica la disciplina regionale relativa alle agevolazioni per la formazione degli strumenti di pianificazione da parte degli enti locali, in considerazione delle nuove esigenze sopravvenute e del mutato contesto normativo di riferimento.

In particolare, la concessione di contributi, precedentemente limitata alla formazione degli strumenti urbanistici dei comuni, viene estesa agli strumenti di pianificazione territoriale, al fine di accelerare anche da parte delle province la redazione dei piani di loro competenza.

La legge ridefinisce, inoltre, le procedure ed i requisiti per accedere ai finanziamenti regionali e le modalità di erogazione degli stessi.

L.r. 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale”⁸.

La legge adotta – sulla base dell'intesa adottata tra Stato, regioni ed enti locali, concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia – una serie di misure straordinarie e urgenti nel settore edilizio e in quello dell'edilizia residenziale sovvenzionata e sociale. Inoltre, persegue lo snellimento delle procedure in materia urbanistica, attraverso interventi di modifica della normativa regionale.

Relativamente al settore edilizio, in deroga agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali, la legge consente, su edifici già ultimati o relativamente ai quali sia stata presentata la dichiarazione di ultimazione dei lavori, la realizzazione di

⁸ La legge è stata modificata dalla l.r. n. 1/2010 al fine di adeguare il suo contenuto ai rilievi di legittimità governativi, sulla base dei quali il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge stessa davanti alla Corte costituzionale. In seguito a tale modifica, la Corte costituzionale ha dichiarato la relativa estinzione del processo, con l'ordinanza n. n. 202/2010. Al riguardo si veda *infra* par. 6 e Cap. quarto, par. 1.1.

tre tipologie di intervento: ampliamento, sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, recupero.

Per ognuno di tali interventi indica i limiti massimi di volumetria o di superficie realizzabili, differenti a seconda della destinazione – residenziale o non residenziale - dell'edificio, nonché ulteriori limiti, condizioni e modalità di realizzazione. Comune a tutti gli interventi è l'obbligo della relativa realizzazione nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia.

La legge esclude la possibilità della realizzazione degli interventi in numerosi casi: su edifici abusivi; su immobili vincolati ai sensi della normativa statale sui beni culturali; su immobili situati nelle zone territoriali omogenee A, nonché su quelli situati nelle zone territoriali omogenee E, limitatamente agli edifici rurali, realizzati anteriormente al 1930, con caratteri storico-tipologici-tradizionali; nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta; nelle aree naturali protette; nelle fasce di rispetto dei territori costieri e dei territori contermini ai laghi nonché nelle fasce di rispetto delle acque interne; nelle fasce di rispetto delle strade statali, ferroviarie ed autostradali; nelle zone a rischio molto elevato individuate dai piani di bacino o dai piani stralcio in materia di difesa del suolo; nelle aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici ovvero al sistema della mobilità, alle infrastrutture, ai servizi pubblici generali.

Per quanto concerne i profili procedimentali, la legge da un lato riconosce ai comuni, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, la possibilità di individuare ulteriori ambiti nei quali escludere o limitare la realizzazione degli interventi edilizi; dall'altro prescrive che gli interessati presentino le relative domande di realizzazione, previa, a seconda dei casi, denuncia di inizio di attività o permesso di costruire, a partire dalla scadenza del suddetto termine dato ai comuni e, comunque, non oltre ventiquattro mesi dalla scadenza medesima.

Ancora nell'ambito delle misure relative al settore edilizio, la legge prevede, tra l'altro, l'adozione da parte dei comuni di programmi integrati con finalità di ripristino ambientale e di riordino urbano e delle periferie, dei quali definisce i contenuti e le modalità di realizzazione.

L'altro settore di intervento della legge è quello dell'edilizia residenziale pubblica e sociale, di cui, in attesa di una disciplina organica della materia, incrementa e sostiene l'offerta.

In tale direzione è introdotta la definizione di edilizia residenziale sociale relativa ad alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, da destinare alla locazione permanente a canone sostenibile o a riscatto. La definizione dei criteri di attuazione e gestione degli interventi in materia, dei requisiti per l'accesso e la permanenza, dei criteri per la determinazione del canone sostenibile nonché per l'iscrizione nell'elenco dei gestori di edilizia residenziale sociale è rinviata ad un regolamento della Giunta regionale. Per soddisfare il fabbisogno di alloggi sociali, la legge interviene sulla disciplina degli standard urbanistici, prevedendo, tra l'altro, in applicazione della normativa statale, che alle aree attualmente necessarie per assicurare la dotazione degli standard siano aggiunte ulteriori aree o immobili per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale, da cedere gratuitamente da parte dei proprietari all'amministrazione comunale. La misura minima delle aree da cedere è fissata dalla legge nel 20 per cento dell'area fondiaria edificabile, ulteriormente incrementabile dai comuni. Sempre per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, ma anche per interventi di rinnovo urbanistico ed edilizio, nonché per il miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, la percentuale del 20 per cento è elevata al 50 per cento limitatamente alla edificabilità aggiunta introdotta dallo strumento urbanistico generale rispetto alle previsioni previgenti. In ogni caso, nell'ambito delle suddette percentuali di area fondiaria edificabile da destinare all'edilizia

residenziale sociale, la legge prevede che almeno la metà sia riservata ad interventi di edilizia residenziale sovvenzionata.

La Regione si impegna, inoltre, a predisporre un'organica programmazione di interventi per l'edilizia residenziale sociale e a promuovere un piano straordinario decennale relativo, in particolare, alla realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, alla cui attuazione prevede venga destinato, a partire dall'esercizio finanziario 2010, il 5 per cento del gettito della tassa automobilistica.

La legge contiene, altresì, specifiche misure di sostegno e di garanzia in favore dei soggetti che hanno contratto o intendono contrarre un mutuo per l'acquisto della prima casa o per l'autorecupero della stessa; indirizzi ai comuni per garantire il passaggio da casa a casa di particolari categorie sociali; la possibilità per la Regione, le ATER e gli enti locali di eseguire sui propri immobili cambi di destinazione ad uso residenziale nonché il frazionamento di unità abitative, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi; misure applicabili dai comuni per riqualificare i quartieri di edilizia residenziale pubblica e per realizzare opere di urbanizzazione primaria nelle periferie; misure per l'accelerazione procedurale degli interventi regionali di edilizia residenziale pubblica già programmati e finanziati; la previsione dell'obbligo, per i soggetti beneficiari di finanziamenti regionali per l'edilizia residenziale pubblica, di redigere il fascicolo del fabbricato; disposizioni in materia di prevenzione del rischio sismico e adeguamento della relativa normativa regionale nonché ulteriori misure per consentire l'applicazione della legge anche ai procedimenti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria tuttora in corso.

La legge introduce, infine, diverse modifiche alla normativa regionale vigente, al fine, principalmente, di adeguarne i contenuti all'esigenza di snellimento delle procedure in materia urbanistica.

4. Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti servizi alle persone e alla comunità - Macrosettore D

4.1. *Leggi regionali in materia di servizi sociali*

L.r. 27 febbraio 2009, n. 2 “Istituzione del Centro di accesso unificato alla disabilità (CAUD). Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all’apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi-socioassistenziali)”.

La legge prevede l’istituzione in ciascun ambito distrettuale di un Centro di accesso unificato per la disabilità (CAUD), quale struttura di coordinamento intersettoriale, multidisciplinare e interistituzionale diretta a realizzare l’integrazione socio-sanitaria nell’ambito della disabilità. Sono compiti del CAUD, in particolare, attivare uno sportello unitario territoriale di accesso ai servizi per la disabilità, orientare gli interessati sui diritti alle prestazioni sociosanitarie, sostenere la persona disabile e il nucleo familiare nei rapporti con le istituzioni, monitorare le situazioni complesse con riferimento alla disabilità grave.

Possono accedere ai servizi del CAUD le persone con disabilità come definite dall’articolo 3 della l. 104/1992; le persone che necessitano di accertamenti clinici ai fini del riscontro di un’eventuale disabilità nonché i relativi nuclei familiari.

E’ istituito il coordinamento regionale istituzionale per i problemi della disabilità al fine di assicurare la determinazione delle politiche integrate e coordinate in materia sanitaria, sociosanitaria, socio assistenziale, socio educativa, socio lavorativa per le persone con disabilità.

La Giunta regionale, su proposta del coordinamento, approva il piano integrato triennale per i problemi della disabilità. Per soli fini statistici è istituita presso ogni CAUD l’anagrafe delle persone disabili.

L.r. 20 marzo 2009, n. 4 “Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati”.

La legge disciplina il reddito minimo garantito volto a favorire l'inclusione sociale e il sostegno economico di tutti quei soggetti, quali disoccupati, inoccupati, lavoratori precariamente occupati e lavoratori privi di retribuzione, maggiormente esposti al rischio di discriminazione e marginalità nel mercato del lavoro.

È prevista l'erogazione di somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui (prestazioni dirette), rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le somme, non cumulabili con trattamenti previdenziali e assistenziali, sono calcolate, relativamente ai lavoratori precariamente occupati e ai lavoratori privi di retribuzione, tenendo conto del criterio di proporzionalità riferito al reddito percepito nell'anno precedente. La Regione, oltre ad erogare ai soggetti beneficiari delle prestazioni una quota d'importo pari alla trattenuta previdenziale proporzionata all'entità dell'erogazione economica da versare in un apposito fondo, contribuisce, compatibilmente con le risorse disponibili, al finanziamento di prestazioni dirette: a) a garantire la circolazione gratuita sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma e metropolitane; b) a favorire la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo; c) a contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi; d) a garantire la gratuità dei libri di testo scolastici.

La legge prevede, inoltre, che i beneficiari delle prestazioni, al momento della presentazione dell'istanza al comune capofila del distretto socio sanitario cui appartiene il comune di residenza, debbano risiedere nella Regione da almeno ventiquattro mesi, essere iscritti nell'elenco anagrafico dei centri per l'impiego, avere un reddito personale imponibile non superiore a 8 mila euro nell'anno

precedente la presentazione dell'istanza e non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.

La nuova normativa stabilisce, poi, che le provincie adottino una graduatoria dei beneficiari delle prestazioni formata sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, che tenga conto, tra l'altro, del rischio di esclusione sociale e di marginalità nel mercato del lavoro, con particolare riferimento al sesso, all'età, alle condizioni di povertà o incapacità di ordine fisico, psichico e sensoriale, all'area geografica di appartenenza in relazione al tasso di disoccupazione, ai carichi familiari, alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, alla condizione abitativa, e alla partecipazione ai percorsi formativi.

Infine, la legge disciplina i casi di sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni e prevede l'adozione, da parte della Regione, di un regolamento che definisca, tra l'altro, la modalità per lo svolgimento dell'attività regionale di controllo sull'attuazione della legge, le modalità di gestione del fondo regionale per il reddito sociale garantito e l'individuazione dei criteri di riparto delle risorse da destinare alle provincie ai fini dell'erogazione delle prestazioni dirette.

L.r. 6 aprile 2009, n. 7 “Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2009, n. 2 (Istituzione del Centro di accesso unificato alla disabilità (CAUD). Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socioassistenziali)”.

La legge si limita a modificare l'articolo 5 della l.r. 2/2009, prevedendo che le comunità alloggio previste dallo stesso articolo possano essere destinate non a soggetti con handicap intellettuale, ma con disabilità psichica.

L.r. 23 ottobre 2009, n. 25 “Disposizioni per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e soggiorni socio-educativi e didattici nel territorio della Regione Lazio”.

La legge è volta a tutelare e regolamentare i campeggi e i soggiorni socio-educativi e didattici realizzati dalle associazioni e organizzazioni giovanili senza scopo di lucro.

Sono prese in considerazione due tipologie di soggiorno, in accantonamento e in area attrezzata, e due tipologie di campeggio, autorganizzato e mobile-itinerante, prevedendone le caratteristiche e la procedura di autorizzazione. E' espressamente disciplinata la possibilità di svolgere queste attività socio-educative e didattiche nelle aree naturali protette regionali.

La legge prevede, poi, la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale per la valorizzazione del territorio quali progetti di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia delle strutture e degli edifici destinati alle attività di soggiorno e progetti per la realizzazione di aree attrezzate con, tra l'altro, installazione di prese idriche, piazzole protette per l'accensione di fuochi o impianti mobili antincendio.

Beneficiari di questi contributi possono essere le associazioni ed organizzazioni educative, in possesso dei requisiti specificamente indicati, enti pubblici, quali comuni o enti di gestione delle aree naturali protette e privati possessori di strutture e spazi da destinare alle attività di soggiorno e campeggio previste dalla legge. Per le aree e gli edifici che beneficiano dei contributi è previsto un vincolo di destinazione alle attività di soggiorno e campeggio oggetto della legge per almeno sei mesi l'anno e per un periodo non inferiore a quindici anni dalla data di assegnazione del contributo.

4.2. *Leggi regionali in materia di protezione di tutela della salute*

L.r. 6 aprile 2009, n. 9 “Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani”.⁹

La legge – dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 141/2010 – istituiva i distretti sanitari montani al fine di garantire ai cittadini residenti nelle zone montane livelli essenziali ed uniformi di prestazioni, con specifico riferimento a criteri di funzionalità e sicurezza ed alla presenza sul territorio di determinati servizi, nonché per ridurre gli spostamenti verso i presidi sanitari limitrofi ed evitare il ricorso generalizzato all’ospedalizzazione.

La legge definiva il distretto sanitario montano come “un’articolazione territoriale, organizzativa e funzionale dell’azienda unità sanitaria locale, il cui ambito territoriale coincideva, di norma, con quello dei territori delle comunità montane ricadenti nella medesima provincia” e stabiliva che fosse la Giunta regionale a prevederne i servizi, le funzioni assistenziali nonché le risorse umane e strumentali da assegnare.

La legge prevedeva, altresì, che in ogni distretto montano, proprio a causa delle particolari condizioni orografiche e socio-demografiche, fosse individuato un ospedale di montagna con la dotazione del servizio di eliambulanza.

In fase di prima applicazione, la legge stessa prevedeva l’istituzione di tre distretti sanitari montani all’interno con altrettanti ospedali di montagna.

⁹ Per i motivi della sentenza n. 141/2010, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente legge, si veda *infra* Capitolo quarto, par.1.2.

4.3. Leggi regionali in materia di alimentazione

L.r. 6 aprile 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di alimentazione consapevole e di qualità nei servizi di ristorazione collettiva per minori”.

La legge riconosce il valore nutrizionale e salutistico della dieta alimentare mediterranea ed in particolare dei prodotti biologici e di quelli agroalimentari tipici e tradizionali con particolare riferimento a quelli certificati con marchio regionale.

La legge promuove e sostiene il consumo di tali prodotti attraverso l'erogazione di contributi, a titolo di compartecipazione, agli enti locali per l'utilizzo dei medesimi nelle mense scolastiche, nei reparti ospedalieri di pediatria e negli istituti di pena per minori. Il contributo è pari all'80 per cento della spesa per i comuni con popolazione pari o inferiore a 10.000 abitanti; al 70 per cento per i comuni con popolazione tra i 10.000 e i 25.000 abitanti; al 60 per cento per quelli con popolazione pari o superiore a 25.000 abitanti.

La legge prevede, altresì, il finanziamento di progetti di educazione alimentare per gli alunni delle scuole di ogni grado nonché la programmazione di attività formative per docenti ed operatori dei servizi di ristorazione collettiva.

4.4. Leggi regionali in materia di sport

L.r. 6 aprile 2009, n. 11 “Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della sicurezza nello sport”.

La legge impegna la Regione a promuovere e sostenere la sicurezza in ambito sportivo, con particolare riferimento alla condizione degli impianti sportivi, alla preparazione, in materia di sicurezza, degli operatori professionali ed alle iniziative di prevenzione del doping.

Inoltre è prevista l’istituzione, per il giorno 9 febbraio, della giornata di promozione della sicurezza nello sport, contraddistinta da un programma di iniziative determinate con provvedimento della Giunta regionale.

Presso l’assessorato regionale competente in materia di sport è istituita la Consulta per i problemi della sicurezza nello sport, quale organismo di consultazione permanente in relazione alle politiche regionali in favore dello sport.

Infine, sempre presso l’assessorato regionale competente in materia di sport, è prevista l’istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi volti a migliorare il livello di sicurezza degli impianti sportivi pubblici, sulla base delle indicazioni fornite dalla Consulta.

4.5. Leggi regionali in materia di sicurezza (in senso lato)

L.r. 14 maggio 2009, n. 16 “Norme per il sostegno di azioni e contrasto alla violenza alle donne”.

La legge, al fine di favorire e di salvaguardare la libertà, la dignità e l'integrità di ogni individuo, finanzia interventi volti a prevenire e contrastare ogni forma e grado di violenza morale, fisica e psichica di natura sessuale nei confronti delle donne.

Sono finanziati progetti relativi sia ad attività dirette al potenziamento della sicurezza diurna e notturna di parchi, giardini e luoghi a rischio di violenza mediante sistemi di video sorveglianza, telesoccorso, illuminazione, sia ad attività di carattere educativo-sociale e formative di educazione al rispetto dell'altro. I progetti possono essere presentati dai comuni singoli o associati, dalle organizzazioni di volontariato, dalle cooperative sociali, dalle associazioni e dalle istituzioni scolastiche e sono finanziati nella misura massima del sessanta per cento.

4.6. Leggi regionali in materia di beni e attività culturali

L.r. 22 settembre 2009, n. 18 “Interventi per la valorizzazione ad uso pubblico del patrimonio artistico ed archivistico non statale”.

La legge disciplina l'erogazione a fondo perduto di somme destinate alla realizzazione d'interventi volti alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico ed etnoantropologico non statale che sia reso fruibile al pubblico.

Il finanziamento, concesso per ambito territoriale e con priorità per piccoli comuni, è destinato principalmente alla valorizzazione di: a) manoscritti, autografi, carteggi, libri, stampe, incisioni e ogni altro documento avente carattere di rarità e di pregio; b) organi musicali storici e dipinti custoditi nelle chiese, nei monasteri, nelle abbazie e nei conventi; c) archivi storici e notarili.

Il finanziamento è erogato dando precedenza agli interventi di minore importo e, a parità d'importo, tenendo conto dell'indice di deteriorabilità dei beni.

L.r. 23 ottobre 2009, n. 26 “Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio”.

La legge, al fine di promuovere e sostenere la conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio, prevede un sistema coordinato di iniziative di “marketing territoriale”. Sono previste numerose iniziative funzionali a rafforzare l'identità e la competitività territoriale e ad accrescere l'attrattività verso il patrimonio e le attività culturali della Regione.

La nuova normativa prevede, inoltre, che la Giunta, per l'attuazione del sistema coordinato delle iniziative di “marketing territoriale”, individui con propria deliberazione criteri e modalità in grado di assicurare uguali opportunità sul territorio regionale e favorire l'armonico sviluppo dell'intera Regione.

4.7. Leggi regionali in materia di formazione professionale

L.r. 20 ottobre 2009, n. 23 “Disposizioni in materia di formazione sanitaria di primo soccorso degli operatori del trasporto pubblico locale”.

La legge prevede che ai dipendenti che svolgono mansioni di conducente di mezzi pubblici sia garantita, dai soggetti gestori del servizio di trasporto pubblico locale nella Regione, una adeguata formazione sanitaria di primo soccorso, in grado di fornire ai medesimi le conoscenze e le abilità per fronteggiare casi di emergenza derivante da incidenti o da altre particolari situazioni. Allo scopo di favorire la realizzazione di tali percorsi formativi, è previsto che la Regione possa stipulare appositi protocolli d'intesa con enti ed organismi operanti nel settore dell'emergenza sanitaria.

Al fine, poi, di rendere immediatamente cogenti le nuove disposizioni, è disposto che i contratti di servizio stipulati dalla Regione, attualmente vigenti, siano adeguati di diritto alle disposizioni della legge.

4.8. Leggi regionali in materia di lavoro

L.r. 6 novembre 2009, n. 27 “Modifiche alla legge regionale_21 luglio 2003, n. 19 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro”. Abrogazione dell’articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001”)”.

La legge istituisce presso ogni servizio provinciale di collocamento obbligatorio il servizio inserimento lavorativo disabili, al fine di realizzare i progetti di inserimento mirato e assicurare il necessario coordinamento tra i servizi dell’impiego e i servizi sociali, sanitari e formativi del territorio. Il servizio inserimento lavorativo disabili promuove progetti di inserimento mirato e ha tra i suoi compiti anche: a) l’accoglienza e la valutazione delle potenzialità e dei bisogni individuali delle persone disabili; b) la realizzazione di bilanci di competenza o altri percorsi di orientamento e definizione delle capacità lavorative finalizzati all’inserimento e reinserimento lavorativo; c) l’assistenza ai disoccupati e inoccupati nella ricerca attiva e nelle procedure di accesso al mercato del lavoro.

La legge, inoltre, per la costituzione del servizio inserimento lavorativo disabili, riconosce ai servizi provinciali di collocamento obbligatorio, la possibilità di avvalersi della collaborazione di soggetti competenti e di provata esperienza nell’attività di inserimento mirato e prevede, presso l’assessorato competente in materia di lavoro, l’istituzione dell’albo regionale delle strutture competenti nel settore dell’inserimento lavorativo delle persone disabili che operino nell’ambito del territorio regionale da almeno cinque anni.

Inoltre, presso ciascuna Azienda unità sanitaria locale (AUSL), sono istituite una o più commissioni specificatamente preposte all’accertamento delle

condizioni di disabilità, operanti in raccordo con i servizi provinciali inserimento lavorativo disabili.

La nuova normativa, infine, istituisce la Conferenza permanente per l'inserimento lavorativo delle persone disabili con funzioni, tra le altre, di monitoraggio degli interventi di inserimento lavorativo disabili, promozione di una cultura dell'inclusione sociale e verifica dello stato di attuazione della l. n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L.r. 6 novembre 2009, n. 28 "Misure a sostegno dell'occupazione e del reinserimento nel mondo del lavoro per coloro che hanno superato i quaranta anni di età".

La legge, al fine di garantire l'attuazione dei principi di non discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e di parità di trattamento economico e normativo, favorisce l'inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro di cittadini disoccupati ed inoccupati con più di quaranta anni di età, quale categoria a rischio di esclusione sociale. In particolare, è prevista l'erogazione di incentivi economici alle imprese e ai consorzi di imprese che assumono personale ultraquarantenne al termine di percorsi individuali di formazione e riqualificazione, nonché l'adozione, da parte della Giunta regionale, di un apposito provvedimento con il quale sono individuati i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi.

La legge, infine, prevede la revoca dei benefici e il recupero delle somme liquidate, qualora il periodo formativo e di riqualificazione non venga ultimato ovvero non venga stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato al termine del percorso formativo individuale.

5. Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti finanza regionale - Macrosettore E

5.1. Leggi regionali in materia di bilancio

L.r. 20 maggio 2009, n. 17 “Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2009”.

La legge apporta modifiche tecniche al bilancio di previsione della Regione introducendo variazione allo stato di previsione dell’entrata e della spesa per l’esercizio finanziario 2009. È aumentato l’importo relativo all’autorizzazione a contrarre mutui e prestiti per interventi finalizzati a nuovi investimenti, è autorizzata la contrazione di un nuovo mutuo o di un prestito ed è diminuito il livello massimo di ricorso al mercato finanziario.

Inoltre, la legge contiene disposizioni relative al processo di trasformazione della Unionfidi Lazio s.p.a. in soggetto *in house*, alla Centrale acquisti regionale per il contenimento della spesa sanitaria e al Fondo per il soccorso alle popolazioni delle Regioni Abruzzo e Lazio colpite dal terremoto del 2009. Sono anche presenti modifiche testuali a norme vigenti in materia di lavori pubblici per lo sviluppo economico e la trasparenza amministrativa, nonché disposizioni transitorie in materia di tassa regionale per il diritto allo studio universitario e di sanatoria degli abusi edilizi.

L.r. 11 agosto 2009 n. 22 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio”.¹⁰

La legge dispone variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa per l’esercizio finanziario annuale 2009 e pluriennale 2009-2011, provvede

¹⁰ L’art. 1, comma 52, della legge è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 225/2010. Per i motivi della pronuncia si veda *infra* Capitolo quarto, par.1.4.

ad aggiornare gli elenchi allegati al bilancio di previsione, nonché ad approvare i bilanci di determinati enti pubblici dipendenti. Inoltre, prevede l'autorizzazione a contrarre mutui e prestiti in aumento rispetto all'importo approvato con la precedente legge di bilancio, fissa il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, detta disposizioni in materia di perenzione amministrativa, di anticipazioni di cassa e dispone l'istituzione di un apposito capitolo per la copertura delle spese di gestione e per le attività della società RisorSA Srl.

La legge contiene, altresì, modifiche ad una serie di leggi regionali concernenti diversi ambiti. In particolare, in materia di personale è istituito il ruolo professionale degli avvocati della Regione e l'istituzione della struttura autonoma dell'Avvocatura regionale, diretta da un avvocato coordinatore, alla quale si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami. Per gli avvocati già in servizio presso la struttura attualmente esistente è previsto che, al momento dell'attuazione delle nuove disposizioni, siano inquadrati a domanda nel suddetto ruolo professionale ed assegnati alla istituita struttura. Inoltre, sono stabiliti i casi in cui è possibile ricorrere al patrocinio esterno e si rinvia al regolamento di organizzazione della Giunta per l'ulteriore disciplina.

Sempre in tema di personale, l'art. 1, comma 52, – dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 225/2010 – stabiliva nuove disposizioni in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni e prevedeva l'immissione nel ruolo della dirigenza della Regione di quei soggetti che, previa selezione di evidenza pubblica, avessero ricoperto, per almeno cinque anni consecutivi, incarichi dirigenziali nelle strutture della Regione ed attualmente vi prestino servizio.

In materia di organi della Regione la legge prevede che il presidente e i vice presidenti del Consiglio delle autonomie locali (CAL) abbiano a disposizione

una struttura di diretta collaborazione ed è prevista una diversa disciplina del gettone di presenza spettante ai componenti del CAL stesso.

Relativamente al referendum propositivo di cui all'articolo 62 dello Statuto è stabilito che, in mancanza ed in attesa della legge di riordino sugli istituti di democrazia diretta di cui al Titolo V dello Statuto, si applichi la disciplina concernente il referendum abrogativo di cui alla l.r. 78/80. In materia di enti locali è stabilito che la Giunta regionale adotti un programma straordinario di investimenti.

In materia di demanio e patrimonio, nelle more della riforma delle IPAB, sono sospese le alienazioni concernenti i loro patrimoni, ad eccezione di quelle che possano arrecare un nocumento alle attività delle stesse e di quelle che possono essere effettuate solo previo parere obbligatorio e vincolante della Direzione regionale competente in materia di affari istituzionali. È prevista, altresì, la predisposizione da parte della Giunta regionale dell'elenco dei beni immobili della Regione suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione costituente il piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione annuale. Inoltre, è stabilito che i beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile e demaniale della Regione possono costituire oggetto di concessione, di durata massima ventennale e con divieto di sublocazione, a favore di soggetti determinati, qualora siano richiesti da quest'ultimi come sede per svolgere le proprie attività istituzionali o statutarie. Con riferimento alle concessioni di aree del demanio idrico lacuale e fluviale aventi elementi di pregio ambientale, naturalistico e paesistico, la legge dispone la revisione dei saggi di aumento dei canoni, mentre per le concessioni dei beni del demanio marittimo sono prorogati i termini di durata di quelle scadute alla data di entrata in vigore della legge 32/2008 e di quelle in scadenza nell'anno 2009, purché i concessionari continuino a svolgere le attività.

In materia di sanità e di servizi sociali sono presenti interventi a sostegno della campagna di vaccinazione anti-papilloma virus, dell'abilitazione e riabilitazione delle persone con disabilità grave e gravissima, nonché dei servizi di salute mentale per la realizzazione di progetti obiettivo regionali e nazionali e con la previsione di un piano straordinario triennale di intervento sulla salute mentale nella Regione. Al fine di favorire il settore delle bioscienze e con lo scopo di salvaguardare i ricercatori che operano presso l'Istituto di Ricerca di Biologia Molecolare P. Angeletti di Pomezia, la legge promuove la costituzione di una società a capitale interamente regionale, la "Nuova I.R.B.M", e si impegna, entro un anno dalla sua costituzione, a collocare in tutto o in parte le quote azionarie possedute mediante procedura di evidenza pubblica che salvaguardi le attività di ricerca e gli attuali livelli occupazionali.

In materia aeroportuale è prevista la partecipazione della Regione ai capitali sociali della Società Aeroporto di Frosinone S.p.A. e della Società Interporto di Frosinone S.p.A., nonché uno specifico programma di intervento, denominato "Città del volo", a favore dei lavoratori dell'indotto coinvolto nella crisi Alitalia.

In materia di trasporto pubblico locale è stabilito che nel caso in cui la Regione e gli enti locali affidino direttamente contratti di servizio di trasporto pubblico locale a soggetti giuridicamente distinti, l'autorità competente a livello locale o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, debba esercitare nei confronti di tali soggetti un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture. La legge stabilisce inoltre i casi in cui procedere all'affidamento diretto del servizio alla Cotral gestione S.p.A..

Infine, la legge contiene disposizioni di diversa natura con cui è prevista, tra l'altro, l'applicazione di sanzioni nei confronti dei produttori vitivinicoli detentori di superfici vitate considerate illegali ai sensi della normativa comunitaria e l'attribuzione ai comuni, nel cui territorio si è verificato l'illecito,

della competenza ad irrogare le sanzioni previste nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa statale di riferimento in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché l'istituzione di un apposito capitolo per far fronte agli oneri connessi all'applicazione del piano straordinario decennale di edilizia sovvenzionata.

L.r. 24 dicembre 2009, n. 29 “Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2008”

La legge contiene i risultati della gestione per l'esercizio finanziario 2008 e si articola, ai sensi della legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità (l.r. 25/2001), nel conto del bilancio e nel conto del patrimonio. Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio annuale, in modo da consentirne la valutazione economica e finanziaria. Il conto del patrimonio indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, le attività e le passività finanziarie, i beni mobili e immobili e ogni altra attività e passività nonché le poste rettificative.

Risultano, tra l'altro, una riduzione dei residui passivi ed attivi, maggiori accertamenti e impegni su alcuni capitoli di entrata e di spesa, l'iscrizione, in aumento delle risultanze contabili della spesa, dell'importo relativo alle somme pignorate presso la Tesoreria regionale, in esecuzione di atti ingiuntivi disposti dall'autorità giudiziaria, nonché l'avanzo di cassa e di amministrazione da iscrivere nello stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 2009. Con riferimento, infine, al rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2008, dalla legge risulta l'insussistenza di residui attivi ed un avanzo di amministrazione.

L.r. 24 dicembre 2009, n. 31 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio finanziario 2010”.

La legge si compone di due articoli: il primo, relativo al ricorso al mercato finanziario, fissa l’importo necessario per il ricorso ai mutui e ad altre forme di indebitamento; il secondo dispone, relativamente all’anno finanziario 2010, l’autorizzazione al rifinanziamento di leggi regionali indicate nell’elenco “Quadro A” allegato alla legge stessa.

L.r. 24 dicembre 2009, n. 32 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2010”.

La legge quantifica il totale generale delle entrate e delle spese previste per l’esercizio finanziario 2010, in termini di competenza e di cassa. Approva il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012, nonché gli elenchi allegati allo stato di previsione della spesa; dispone l’autorizzazione alla Giunta regionale a provvedere all’assunzione di mutui o prestiti per interventi finalizzati a nuovi investimenti, secondo determinate modalità e condizioni.

La legge detta inoltre disposizioni sull’utilizzo dei fondi a destinazione vincolata e prevede la conferma di alcune disposizioni di carattere finanziario. Per quanto concerne in particolare i disavanzi sanitari per gli anni 2008 e 2009, la legge prevede una rimodulazione delle risorse destinate alla relativa copertura, in base alle risultanze del Tavolo di verifica del 10 dicembre 2009; relativamente all’utilizzo delle risorse FAS 2007-2013, per la copertura del disavanzo sanitario 2008 e pregressi, si autorizza la Giunta a presentare al Consiglio una proposta di riformulazione in termini di mantenimento degli obiettivi, concentrazione delle risorse e coerenza con i principi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 6 marzo 2009, n. 1.

In conformità a quanto previsto dalla normativa statale in materia di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e di contenimento dell’indebitamento, la legge dispone che siano allegati alla stessa l’elenco dei beni

immobili e la nota informativa sugli oneri e gli impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

Sono approvati, infine, i bilanci di previsione per l'anno finanziario 2010 di alcuni enti dipendenti della Regione ed è prevista la proroga di un anno del termine previsto per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali.

6. Leggi regionali approvate nel 2010

Nei mesi del 2010 conclusivi dell'ottava legislatura, sono state adottate due ulteriori leggi regionali aventi ad oggetto, rispettivamente, "Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale)" e "Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale ai fini dei collegamenti marittimi con le isole pontine denominata Laziomar s.p.a.".

Si tratta di due leggi di settore rientranti, la prima, nella potestà legislativa concorrente e, la seconda, in quella residuale.

Dal punto di vista contenutistico, entrambe le leggi possono essere ascritte al macrosettore territorio ambiente e infrastrutture e attengono l'una (l.r. n. 1) alla materia territorio e urbanistica e l'altra (l.r. n. 2) alla materia dei trasporti.

L.r. 3 febbraio 2010, n. 1, “Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale)”.

L’intervento legislativo di modifica nasce dall’esigenza della Regione di adeguare il contenuto della legge regionale n. 21 del 2009, il c.d. “piano casa”, ai rilievi di legittimità governativi, sulla base dei quali il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge stessa davanti alla Corte costituzionale.

Con la legge di modifica, infatti, il legislatore abroga le disposizioni impuginate e, precisamente, sia quelle che subordinavano la realizzazione degli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione degli edifici alla predisposizione del fascicolo del fabbricato, sia quelle che prevedevano l’obbligo della redazione del fascicolo del fabbricato da parte dei beneficiari di finanziamenti regionali per l’edilizia residenziale pubblica, ivi compresa l’edilizia agevolata-convenzionata, obbligo che si richiedeva venisse adempiuto allegando il fascicolo al quadro tecnico-economico finale dell’intervento.

A seguito dell’intervento legislativo di modifica, il Governo ha rinunciato al ricorso e la Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del processo.

La legge di modifica, inoltre, aggiunge un nuovo comma all’articolo sulla prevenzione del rischio sismico, per precisare che, in attesa del regolamento regionale che dovrà disciplinare, tra l’altro, i criteri e le modalità per la presentazione di progetti di costruzione in zone sismiche, continuerà a trovare applicazione la normativa vigente in materia.

L.r. 5 marzo 2010, n. 2, “Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale ai fini dei collegamenti marittimi con le isole pontine denominata Laziomar s.p.a.”

La legge dà attuazione all'accordo di programma per la regolamentazione del servizio pubblico di cabotaggio marittimo sottoscritto tra il Governo e le Regioni Campania e Lazio a seguito della privatizzazione della Tirrenia s.p.a. In particolare promuove, in conformità alle disposizioni statali di adeguamento ai principi comunitari in materia di cabotaggio marittimo e di liberalizzazione delle relative rotte, la costituzione di una società per azioni a totale partecipazione regionale, “Laziomar, finalizzata all’acquisizione da parte della Regione Campania del ramo d’azienda della Caremar s.p.a. relativo ai collegamenti con le Isole pontine. Prevede inoltre che la Regione entro il 28 febbraio 2010 provveda alla privatizzazione della Laziomar, individuando il socio privato mediante procedure competitive ad evidenza pubblica e nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale vigente in materia di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. La partecipazione della Regione alla società è subordinata, in particolare, alle condizioni che al socio privato sia attribuita una quota non inferiore al 40 per cento e che, per migliorare le condizioni di vita degli abitanti delle isole, sia assicurata per tutto l’anno la continuità del servizio relativo sia al trasporto dei passeggeri che all’approvvigionamento delle merci.

CAPITOLO QUARTO IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

1. Le leggi regionali impugnate dal Governo

Il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, Cost., in quattro casi concernenti altrettante leggi della Regione approvate nel 2009. Segnatamente, le leggi regionali oggetto di impugnativa da parte statale sono state le seguenti:

- **L.r.11 agosto 2009, n. 21** “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale” (artt. 3, comma 5, lettera b), 4, comma 4, lettera b) e 20);
- **L.r. 6 aprile 2009, n. 9** “Norme per la disciplina dei distretti socio sanitari montani”;
- **L.r. 16 aprile 2009, n. 14** “Disposizioni in materia di personale”;
- **L.r. 11 agosto 2009, n. 22** “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio”, (art. 1, comma 52).

Tutti i relativi giudizi innanzi alla Corte costituzionali si sono conclusi agli inizi del 2010. Per quanto concerne la prima delle leggi succitate, la Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del processo, con l’ordinanza n. 202 del 2010, in seguito alla rinuncia all’impugnativa da parte del Governo. Nei restanti tre casi, invece, la Corte si è pronunciata con sentenza – e, precisamente, con le sentenze n. 141, 195 e 225 del 2010 – dichiarando sempre l’illegittimità delle norme regionali impuginate.

Le due leggi regionali approvate nel 2010 non sono state, invece, oggetto di censure di costituzionalità da parte del Governo.

Leggi regionali impugnate	Pronunce della Corte Costituzionale	Esito del giudizio
L.r. 11 agosto 2009, n. 21 (artt. 3, comma 5, lettera b), 4, comma 4, lettera b) e 20)	Ordinanza n. 202/2010	Estinzione del processo
L.r. 6 aprile 2009, n. 9	Sentenza n. 141/2010	Illegittimità costituzionale
L.r. 16 aprile 2009, n. 14	Sentenza n. 195/2010	Illegittimità costituzionale
L.r. 11 agosto 2009, n. 22 (art. 1, comma 52)	Sentenza n. 225/2010	Illegittimità costituzionale

Tabella 7 Giudizi di legittimità costituzionale sulle leggi regionali approvate nel 2009

1.1. Ordinanza n. 202/2010: L.r. 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale”

In seguito all’impugnazione della legge regionale n. 21/2009 da parte del Governo, la Regione ha modificato, con la legge regionale n. 1/2010, le previsioni legislative oggetto di censura, eliminando i riferimenti al fascicolo di fabbricato e abrogando espressamente gli artt. 4, comma 4, lettera b), e 20 della medesima legge. Conseguentemente il Governo ha rinunciato all’impugnativa proposta e, con ordinanza n. 202/2010, la Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del processo.

L’ordinanza della Corte merita comunque attenzione per i rilievi procedurali formulati a fondamento della dichiarazione di inammissibilità espressa relativamente all’atto di costituzione in giudizio della Regione, che non è stato formulato sulla base della previa deliberazione della Giunta regionale. La Corte ha infatti precisato che le deliberazioni di costituzione nei giudizi innanzi ad essa, per *“la natura politica della valutazione”* sottostante, rientrano nella competenza ad autorizzare la promozione dei giudizi di costituzionalità e, pertanto, non sono riconducibili alle prerogative del Presidente del Consiglio regionale, bensì a quelle del Presidente della Regione sancite dall’art. 41, comma 4, dello Statuto regionale che, adeguandosi all’art. 32, comma 2, della legge n. 87/1953, prevede, tra l’altro, che il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, *“promuove l’impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni e propone ricorso per conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale”*.

1.2. Sentenza n. 141/2010: L.r. 6 aprile 2009, n. 9 “Norme per la disciplina dei distretti socio sanitari montani”

Con la sentenza n. 141 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera l.r. n. 9/2009, recante norme per la disciplina dei distretti socio sanitari montani.

Le censure mosse dal Governo nei confronti della legge attenevano, in primo luogo, alla presunta violazione dei principi di “coordinamento della finanza pubblica” e di “leale collaborazione”, in conseguenza del mancato rispetto, da parte della Regione Lazio, dei contenuti e della *ratio* dell’accordo sottoscritto con lo Stato per la copertura del disavanzo sanitario ed il perseguimento dell’equilibrio economico. Inoltre, i rilievi statali riguardavano la presunta violazione dell’articolo 117, secondo comma, lett. m) Cost., dovuta al mancato rispetto dell’accordo, che avrebbe messo a rischio la capacità della Regione di erogare le prestazioni essenziali determinate dalla Stato.

Infine, il Governo deduceva la violazione dell’articolo 81, quarto comma, Cost., relativamente alla previsione di nuove e maggiori spese senza che alle stesse fosse assicurata la dovuta copertura finanziaria.

La Corte costituzionale, richiamando numerose pronunce precedenti, ha ritenuto fondato il ricorso, innanzitutto, sotto il profilo da ultimo citato. Ad avviso della Corte è infatti evidente la sussistenza di “*oneri di spesa sicuramente derivanti dall’istituzione dei distretti socio-sanitari montani*”, per i quali la legge impugnata non dispone la copertura finanziaria.

In ordine alla censura concernente la lesione del principio di coordinamento della finanza pubblica, la Corte, ritenendo fondate le censure del Governo, ha confermato il proprio orientamento in base al quale “*norme statali che fissano limiti alla spesa di enti pubblici regionali sono espressione della finalità di coordinamento finanziario*”, per cui il legislatore statale può “*legittimamente*

imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari".

1.3. Sentenza n. 195/2010: L.r. 16 aprile 2009, n. 14 “Disposizioni in materia di personale”

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 195/2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera l.r. n. 14/2009.

La legge regionale, impugnata dal Governo, era finalizzata a salvaguardare la qualifica o categoria attribuita al personale regionale per effetto dell’applicazione dell’articolo 22, comma 8 della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25, recante norme sulla dirigenza e sull’organizzazione del personale. Tale articolo, con l’intento di superare eventuali situazioni di sperequazioni determinatesi nei confronti del personale che non aveva beneficiato di passaggi di qualifica previsti da precedenti norme regionali, riconosceva allo stesso il diritto ad ottenere un nuovo inquadramento, con successivo provvedimento.

Segnatamente, il legislatore regionale con la legge in esame aveva inteso fare salvi gli effetti del regolamento n. 2 del 2001 – dichiarato illegittimo dal Tar Lazio, con la sentenza n. 3108/2008, i cui effetti esecutivi sono stati confermati, in sede cautelare, dal Consiglio di Stato – mantenendo i dipendenti perequati nell’inquadramento vigente, nonché il personale in stato di quiescenza nella posizione economica acquisita.

La parte ricorrente riteneva che la disciplina impugnata, da un lato, avrebbe eluso la pronuncia del giudice amministrativo, dall’altro, avrebbe consentito, in virtù delle suddette norme, l’accesso dei dipendenti a funzioni più elevate, derogando alla regola del pubblico concorso. Sarebbe stato inoltre violato il principio della ragionevolezza per l’errato riferimento alla disposizione di cui all’articolo 22, comma 8, della l.r. Lazio n. 25 del 1996.

La Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione con riferimento al principio del concorso pubblico di cui all’articolo 97 della Costituzione e, richiamando le precedenti pronunce in materia, ha ribadito che *“la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere*

delimitata in modo rigoroso” e che eventuali deroghe possono ritenersi legittime “*solo quando funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle*”. Ad avviso della Corte tali esigenze non sono rinvenibili, nella fattispecie in esame, nelle finalità perequative che ispirano la disciplina impugnata, ovvero nel particolare interesse dei dipendenti beneficiari della deroga o, comunque nelle esigenze strumentali dell’amministrazione, connesse alla gestione del personale. La finalità perseguita dal legislatore regionale prescinde infatti dalla natura delle funzioni attribuite ai dipendenti beneficiari della perequazione e non è comunque in grado di giustificare il mancato rispetto del principio del concorso pubblico.

1.4. Sentenza n. 225/2010: L.r. 11 agosto 2009, n. 22: “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio”

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione dell’art. 1, comma 52, della legge della Regione Lazio n. 22/2009, che attribuiva il diritto di essere immessi, su semplice domanda, nel ruolo della dirigenza della Regione ai soggetti che, in seguito ad una precedente selezione di evidenza pubblica, abbiano ricoperto, per almeno cinque anni consecutivi, incarichi dirigenziali nelle strutture della Regione e attualmente prestino servizio presso le stesse.

Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza in materia, infatti, il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione e può subire deroghe ed eccezioni solo se delimitate in modo rigoroso e in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle nell’interesse del buon andamento dell’amministrazione (sentt. nn. 363 del 2006, 215 del 2009, 293 del 2009 e 9 del 2010). In particolare, è indispensabile che le eccezioni al principio del pubblico concorso, oltre ad essere funzionali alle esigenze dell’amministrazione, siano contenute in percentuali limitate rispetto la globalità delle assunzioni e il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell’incarico (in tal senso già sentenze n. 293 del 2009 e 215 del 2009).

Nel caso di specie, la Corte ha ribadito che elemento essenziale del concorso pubblico è la natura comparativa e aperta della procedura, per cui procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall’esterno, violano il “*carattere pubblico*” del concorso (sentenze n.293 del 2009 e n. 100 del 2010). Inoltre, il superamento di una previa selezione pubblica non garantisce che la stessa avesse natura concorsuale e fosse

riferita alle stesse funzioni che il personale che si vuole stabilizzare è chiamato a svolgere.

La Consulta ha, inoltre, sottolineato come la lesione del principio del pubblico concorso sia accentuata dal carattere assolutamente potestativo del diritto alla stabilizzazione contemplato nella norma impugnata, che autorizza il personale dirigente assunto in via precaria ad essere stabilizzato su semplice domanda e, dunque, senza alcuna giustificazione della necessità funzionale dell'amministrazione e senza alcuna valutazione della professionalità e dell'attività svolta da questi dirigenti.

Da segnalare, infine, che la Corte, ribadendo le analoghe argomentazioni espresse nell'ordinanza 202/2010 (v. *supra*), ha dichiarato l'inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione Lazio, presentata senza la previa deliberazione da parte della Giunta regionale.

2. Le leggi statali impugnate dalla Regione

2.1. *Ricorso della Regione Lazio n. 76 del 2009: Legge 23 luglio 2009, n. 99, “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*

La Regione, nel 2009, ha impugnato la sola legge 23 luglio 2009, n. 99, “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, relativamente agli articoli 3, 25, 26 e 27.

La Corte costituzionale non si è ancora pronunciata in merito alla questione.

Le doglianze espresse nel ricorso regionale n. 76 del 2009 (pubbl. su G.U. n. 45/2009 e proposto sulla base della delibera della Giunta regionale del 23 settembre 2009) attengono alla violazione degli artt. 76, 97, 117, 118 e 120 Cost., e concernono, in particolare, i profili seguenti.

In primo luogo, la disposizione del comma 9 dell'art. 3 della legge n. 99/2009, relativa alle installazioni e ai rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento presso strutture turistico-ricettive, sarebbe illegittima in quanto trascenderebbe l'ambito di intervento rimesso alla fonte statale in un ambito di competenza che, da un lato, è riferibile alla materia del governo del territorio, di potestà concorrente, e dall'altro, riguarda la materia del turismo, di competenza residuale regionale.

In secondo luogo, la disciplina disposta dagli artt. 25, 26 e 27 della legge, recante delega al Governo in materia nucleare, sarebbe illegittima poiché, in una materia concorrente quale è quella dell'energia, l'impiego dello strumento della delega legislativa, contenente i principi della futura disciplina, affida la disciplina integrativa della materia al decreto legislativo, cioè ad un atto del Governo, e non già della Regione. Per di più, *“l'eventuale assunzione in sussidiarietà delle*

relative funzioni amministrative da parte dello Stato richiede [...] la previsione di strumenti di partecipazione paritaria in favore delle regioni coinvolte, [che] deve potersi esprimere attraverso una compartecipazione paritaria e quindi attraverso un'intesa". Ciò sarebbe escluso nel caso in esame, che prevede il coinvolgimento regionale attraverso un mero parere della Conferenza unificata e riconosce allo Stato la possibilità di superare il dissenso manifestato dalla Regione. Parimenti illegittima sarebbe la previsione di un'autorizzazione unica con decreto interministeriale, sia pure previa intesa con la Conferenza unificata, per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita.

Inoltre, verrebbero illegittimamente estromesse le regioni sia dalla definizione dei controlli di sicurezza e di radioprotezione, sia dalla campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare.

2.2. Ordinanza n. 204/2010: D.L. 5 marzo 2010, n. 29, “Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione”

Con ricorso depositato l’11 marzo 2010, la Regione Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale – e contestuale istanza cautelare di sospensione dell’efficacia delle disposizioni impugnate – degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione), in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 48, 72, quarto comma, 77, 102, 104, 111 e 122, primo comma, della Costituzione.

I motivi addotti dalla Regione concernono diversi profili di legittimità costituzionale e, in particolare:

a) la violazione della potestà legislativa concorrente della Regione in materia di «sistema di elezione» del Presidente della Regione stessa e del Consiglio regionale, attraverso l’adozione di norme di dettaglio, asseritamente di interpretazione autentica, ma che sarebbero in realtà dotate di portata innovativa;

b) il contrasto con il principio di ragionevolezza, dovuto alla lesione della funzione giurisdizionale, delle garanzie del giusto processo e dell’eguaglianza del voto;

c) il conflitto con gli artt. 72, quarto comma, e 77, secondo comma, Cost., dal momento che, per un verso, in materia elettorale sussisterebbe una riserva di assemblea tale da legittimare solo l’intervento di leggi ordinarie e che, d’altro canto, difetterebbero i presupposti di straordinaria necessità e urgenza che soli legittimano il ricorso alla decretazione d’urgenza;

La Corte dopo aver rigettato, con ordinanza n. 107 del 2010, la domanda di sospensione dell’efficacia delle disposizioni impugnate, con l’ordinanza in esame ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Regione Lazio.

Ciò poiché, da un lato, il decreto-legge impugnato non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione e, dall'altro, la Regione ha ommesso di impugnare la successiva legge di sanatoria (n. 60/2010), che ha fatto salva la validità degli atti e dei provvedimenti adottati nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

La Corte, sulla base della sua precedente giurisprudenza, ha ribadito che *“la sanatoria non costituisce «idoneo equipollente» della conversione, giacché il relativo potere è «ontologicamente diverso, anche per le conseguenze giuridiche, [...] in quanto riguarda i rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto, la cui provvisoria efficacia è venuta meno ex tunc»”* e che *“quando sussiste per il ricorrente nei giudizi in via principale la possibilità concreta di effettiva e tempestiva riproposizione della questione con azione di impugnazione avente per oggetto la nuova disposizione, deve essere precluso il trasferimento della questione di costituzionalità sulla norma di «sanatoria»”*.

PARTE SECONDA
L'ATTIVITÀ REGOLAMENTARE REGIONALE

CAPITOLO PRIMO

LE LINEE DI TENDENZA DELLA PRODUZIONE REGOLAMENTARE REGIONALE

Nel 2009 si registra l'approvazione di 22 regolamenti da parte della Giunta regionale, mentre il Consiglio, nello stesso anno, non ha adottato regolamenti con rilevanza esterna, non avendo avuto occasione di esercitare la potestà regolamentare conferitagli *ex art. 23, comma 2, lettera o)*, dello Statuto.

Come mostra il grafico illustrato in figura 16, la produzione regolamentare regionale è calata rispetto all'anno precedente, quando la Giunta aveva adottato 27 regolamenti, ma risulta comunque superiore in confronto al numero annuale di regolamenti adottati tra il 2005 il 2009 e al dato medio annuale relativo a tale quinquennio che è pari a 17.

Dal punto di vista della tecnica redazionale, 16 dei 22 regolamenti adottati nel 2009 sono stati formulati secondo la tecnica della novella e apportano, quindi, modifiche a regolamenti già vigenti. I restanti sei regolamenti sono stati invece redatti come testi nuovi.

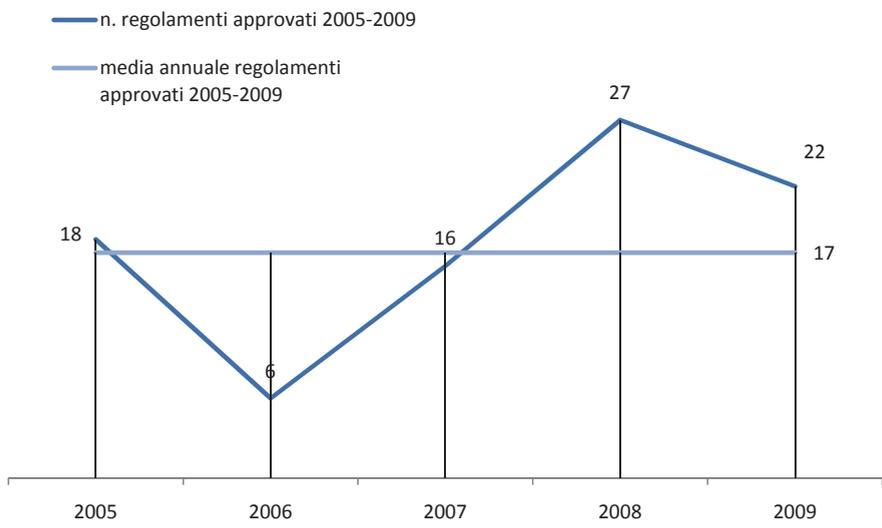


Figura 16 Numero dei regolamenti approvati nel quinquennio 2005-2009

Per quanto attiene alle dimensioni dei regolamenti, la tabella seguente riporta i dati del numero totale di articoli, di commi e di caratteri dei regolamenti adottati nel 2009 e nell'ottava legislatura.

Dimensione dei regolamenti della Giunta	2009	VIII legislatura
Articoli	140	668
Commi	336	1653
Caratteri	163723	721600

Tabella 8 Dimensione dei regolamenti nel 2009 e nell'ottava legislatura

In rapporto al 2008, i regolamenti adottati nel 2009 si compongono di un numero di articoli e di commi mediamente inferiore, confermando la medesima tendenza rilevata per la produzione legislativa. La tabella e la figura seguenti mostrano la differenza tra il 2008 e il 2009 nel numero medio degli articoli e dei commi dei regolamenti.

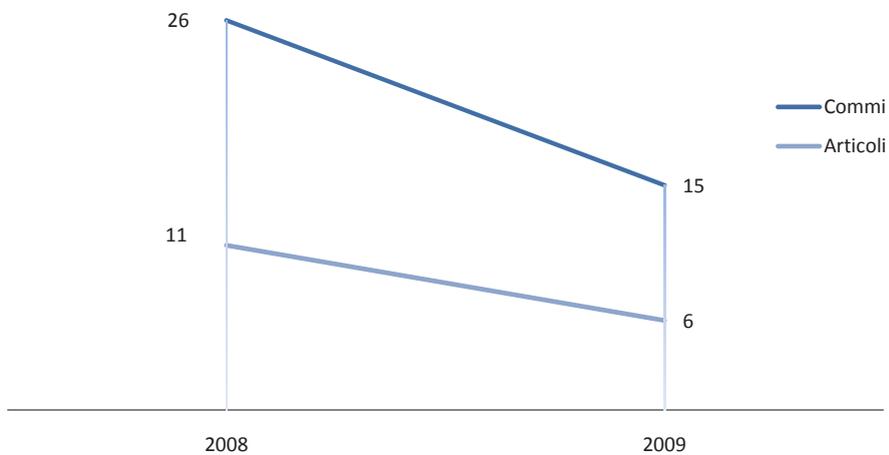


Figura 17 Dimensione dei regolamenti nel 2008 e nel 2009

Anni	Articoli		Commi	
	Totale	Unitario	Totale	Unitario
2008	284	11	697	26
2009	140	6	336	15

Tabella 9 Dimensione dei regolamenti nel 2008 e nel 2009

La Giunta regionale ha esercitato la propria potestà regolamentare nel 2009 esclusivamente in materie di competenza concorrente o residuale. In questo anno, non figurano quindi regolamenti delegati da parte dello Stato, adottati in materie di potestà esclusiva dello stesso.

Tra i 22 regolamenti adottati, inoltre, se ne possono segnalare 10 per i quali è stato acquisito il parere preventivo delle competenti commissioni consiliari.

Gli ambiti materiali nei quali è stata esercitata la potestà regolamentare regionale nel 2009 sono indicati nella tabella seguente, dalla quale emerge, in particolare, una prevalenza quantitativa della normazione secondaria concernente le materie “personale e amministrazione”, nella quale sono stati adottati 8 regolamenti, e “turismo” che comprende 7 regolamenti.

Dall’analisi per macrosettori si evidenzia come il macrosettore B, attinente allo sviluppo economico e alle attività produttive, sia oggetto del maggior numero di interventi regolamentari, che ammontano complessivamente a 11.

MACROSETTORE	MATERIA	2009
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE MACROSETTORE A	Personale e amministrazione	8
	Totale Macrosettore A	8
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE MACROSETTORE B	Commercio, fiere e mercati	1
	Turismo	7
	Agricoltura e foreste	2
	Caccia, pesca e itticoltura	1
Totale Macrosettore B		11

TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE MACROSETTORE C	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	1
Totale Macrosettore C		1
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ MACROSETTORE D	Lavoro	1
	Tutela della salute	1
Totale Macrosettore D		2

Tabella 10 Numero di regolamenti approvati nel 2009 per macrosettore

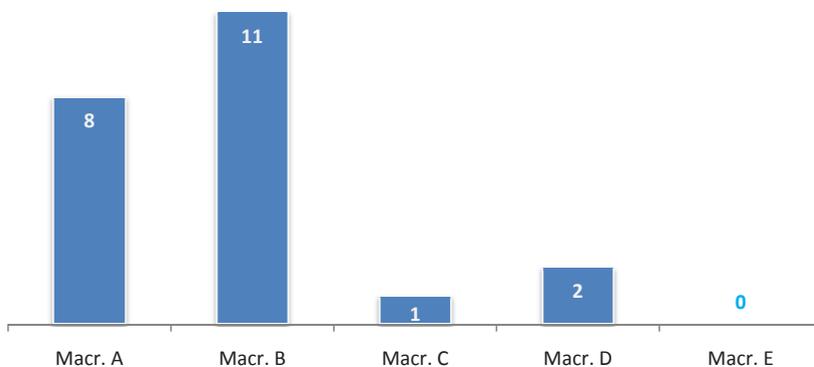


Figura 18 Produzione regolamentare del 2009 ripartita per macrosettore

Ai dati summenzionati va infine aggiunto quello relativo ai mesi del 2010 conclusivi dell'ottava legislatura, nei quali risulta l'approvazione di un ulteriore regolamento da parte della Giunta regionale.

CAPITOLO SECONDO

I PROFILI SOSTANZIALI DEI REGOLAMENTI REGIONALI

1. Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti l'ordinamento istituzionale – Macrosettore A

1.1. In materia di personale e amministrazione

Reg. reg. 10 marzo 2009, n. 2 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche”.

Il regolamento inserisce un nuovo articolo nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, nell'ambito delle disposizioni transitorie e finali, che prevede l'istituzione presso la Direzione regionale “Protezione civile-Attività della Presidenza” della nuova struttura organizzativa denominata “Avvocatura regionale”, di cui vengono specificate le funzioni e attribuzioni. Il regolamento reca altresì modifiche all'allegato B, che elenca le competenze delle Direzioni regionali: in coerenza con la previsione della nuova struttura, le relative competenze risultano elencate tra quelle della Direzione regionale “Protezione civile-Attività della Presidenza” e non più tra le quelle della Direzione regionale “Organizzazione e personale”.

Reg. reg. 2 aprile 2009, n. 3 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche”.

Il regolamento introduce una modifica all'Allegato C del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale: in particolare

viene sostituita la tabella 2 relativa alla dotazione organica complessiva del personale della Giunta, per consentire l'inserimento nei ruoli regionali del personale degli enti pubblici dipendenti trasformati in agenzie ai sensi della l. r. 1/2008.

Reg. reg. 20 maggio 2009, n. 8 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”.

Il regolamento introduce una modifica all'Allegato B del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, nel quale sono elencate le competenze delle Direzioni regionali: in particolare viene aggiunta una nuova competenza in capo alla Direzione regionale “Politiche della prevenzione e sicurezza sul lavoro”.

Reg. reg. 24 luglio 2009, n. 12 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche”.

Il regolamento introduce una modifica all'Allegato C del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale: in particolare viene sostituita la tabella 2 relativa alla dotazione organica complessiva del personale della Giunta, con la modifica del numero delle unità del personale dirigente del ruolo regionale.

Reg. reg. 20 agosto 2009, n. 14 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche”.

Il regolamento introduce modifiche all’articolo del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, che disciplina l’istituzione delle direzioni regionali, nonché all’allegato B dello stesso regolamento, nel quale sono elencate le competenze delle direzioni nell’ambito dei dipartimenti. La modifica all’articolo prevede la sostituzione della denominazione di una direzione regionale all’interno del dipartimento “Sociale”; all’allegato B oltre alla sostituzione della denominazione corrispondente a quella modificata dall’articolo vengono modificate le competenze della direzione stessa. Il regolamento modifica inoltre le competenze di altre due direzioni dello stesso dipartimento: la Direzione regionale Risorse umane e finanziarie del servizio sanitario regionale e la Direzione regionale Programmazione sanitaria.

Reg. reg. 8 settembre 2009, n. 15 “Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.

Il regolamento sostituisce la tabella 2 dell’allegato C del regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, nella quale è riportata la dotazione organica complessiva del personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, così come da ultimo determinata dal r.r. 12/2009. A seguito della modifica risulta invariato il totale di 283 unità del personale dirigenziale e ridotto di circa 400 unità quello delle categorie a, b, c e d. In particolare si registra nelle categorie “a” e “d” una diminuzione e nelle categorie “b” e “c” un aumento.

Reg. reg. 30 settembre 2009, n. 19 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”.

Il regolamento modifica sia l'articolo del regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, che istituisce le direzioni regionali sia l' allegato B contenente l'organigramma delle strutture organizzative.

Se da un lato si sopprime la Direzione regionale “Protezione civile”, dall'altra si attribuiscono ad una nuova direzione i relativi compiti nonché le competenze riguardanti le attività della Presidenza della Giunta. Viene, inoltre, ampliata la sfera di attività della Direzione regionale “Energia e rifiuti”, in materia di “porti ed aeroporti”. Tali novità hanno comportato la necessità di prevedere modifiche anche all'allegato B, al fine di specificare le competenze della nuova direzione istituita e quelle relative agli interventi sulle strutture portuali ed aeroportuali che la Direzione “Energia e rifiuti” è stata chiamata a svolgere. Ulteriori modifiche all'allegato B, infine, hanno riguardato le Direzioni regionali “Attività produttive” e “Sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo” alle quali sono stati attribuiti rispettivamente i compiti di cura della patrimonializzazione e internazionalizzazione delle imprese.

Reg. reg. 30 settembre 2009, n. 21 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”.

Il regolamento modifica le disposizioni della sezione I, del capo IV, del titolo V, del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale. In particolare viene prevista una diversa disciplina in materia di

sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

2. Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti sviluppo economico e attività produttive – Macrosettore B

2.1. *In materia di commercio, fiere e mercati*

Reg. reg. 19 gennaio 2009, n. 1 “Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 (Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore del commercio” e successive modifiche) e successive modifiche”.

Il regolamento contiene le norme di attuazione e integrazione della l.r. n. 21 del 2006 di disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. In particolare, sono dettati i criteri generali per l’adozione degli atti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico nonché gli indirizzi per la determinazione, da parte dei comuni, dell’orario minimo e massimo di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione. Sono, poi, disciplinate le istanze per l’autorizzazione all’apertura e al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione e la comunicazione per il loro ampliamento, prevedendo, tra l’altro, un silenzio assenso di novanta giorni per l’autorizzazione all’apertura. Sono dettate norme sulle autorizzazioni temporanee, l’affidamento di reparto, il subingresso, l’affitto di azienda e la dichiarazione di inizio attività relativa alle attività di somministrazione escluse dai criteri dei comuni, quali, ad esempio, quelle che si svolgono in scuole, ospedali, porti, aeroporti e stazioni ferroviarie. Di particolare rilievo è la norma specifica per il Comune di Roma, a cui è consentito di determinare criteri e utilizzare indici e parametri, anche in deroga agli indirizzi regionali, nei casi di squilibrio nel rapporto tra le esigenze di salvaguardia del contesto architettonico e storico-artistico e lo sviluppo delle attività di somministrazione e in quelli di progressiva saturazione dell’offerta. E’, infine,

disciplinato il monitoraggio svolto dall'Osservatorio regionale sul commercio e i pubblici esercizi sulla rete dei pubblici esercizi con particolare riferimento alle nuove aperture, alle chiusure , ai subingressi e alle diverse tipologie di esercizi di somministrazione.

2.2. In materia di turismo

Reg. reg. 21 aprile 2009, n. 4 (Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16 “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”)

Il regolamento è esclusivamente diretto a modificare la norma transitoria relativa al termine, spostato al 30 giugno 2009, entro cui i titolari o gestori delle strutture ricettive extralberghiere già autorizzate possono dichiarare alla provincia competente per territorio di avere i requisiti per il mantenimento della classificazione già attribuita ai sensi della disciplina previgente, se ritengono che corrispondono a quelli prescritti dalla nuova normativa contenuta nel r.r. n. 16 del 2008.

Reg. reg. 21 aprile 2009, n. 5 (Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 “Disciplina delle strutture ricettive alberghiere”)

Il regolamento è esclusivamente diretto a modificare la norma transitoria relativa al termine, spostato al 30 giugno 2009, entro cui i titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere già autorizzate possono dichiarare alla provincia competente per territorio di avere i requisiti per il mantenimento della classificazione già attribuita ai sensi della disciplina previgente, se ritengono che corrispondono ai requisiti previsti dal r.r. 17/2008.

Reg. reg. 29 aprile 2009, n. 6 (Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 “Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta”)

Il regolamento modifica le disposizioni transitorie del regolamento regionale n. 18 del 2008, di disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta, sotto un duplice profilo. Sposta al 30 giugno 2009 il termine entro cui i titolari o gestori

delle strutture ricettive all'aria aperta già autorizzate possono dichiarare alla provincia competente per territorio di avere i requisiti per il mantenimento della classificazione già attribuita ai sensi della disciplina previgente, se ritengono che corrispondono a quelli prescritti dalla nuova normativa contenuta nel suddetto regolamento, e fissano lo stesso termine per la presentazione alla provincia competente per territorio della domanda per l'attribuzione della classificazione relativamente alle strutture già autorizzate, ma non ancora classificate.

Reg. reg. 15 luglio 2009, n. 11 (Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico- ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari).

Si tratta di un regolamento autorizzato dalla l.r. n. 13 del 2007 (contenente le norme generali regolatrici della materia dell'organizzazione turistica regionale) a disciplinare le diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative nonché la classificazione degli stabilimenti balneari. Tra le varie tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, individuate dal presente regolamento, particolare rilievo assumono gli stabilimenti balneari, le spiagge attrezzate e le spiagge libere attrezzate, che si differenziano per un minor numero di requisiti richiesti, riguardanti essenzialmente i soli servizi di assistenza, igienici, di pulizia e di salvataggio nonché l'esistenza di un percorso perpendicolare alla battigia ogni 150 metri). Gli stabilimenti balneari, invece, oltre ai requisiti delle spiagge libere attrezzate e a quelli quali, tra l'altro, punti di ristoro, attrezzature da spiaggia e una doccia ogni 100 ombrelloni, in comune anche con le spiagge attrezzate, si caratterizzano per la presenza di un servizio di accoglienza, di aree comuni attrezzate per il gioco e lo svago, di cabine e di locali spogliatoi. La classificazione degli stabilimenti balneari, di competenza della provincia, avviene

secondo un'articolazione in stelle marine, che possono variare da una a quattro, secondo i requisiti strutturali e funzionali fissati nell'allegato.

Regolamento 21 settembre 2009, n. 16 “Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive alberghiere) come modificato dal regolamento regionale 21 aprile 2009, n. 5 (Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17)”.

Il presente regolamento autorizzato modifica sotto alcuni aspetti il regolamento n. 17 del 2008, autorizzato dalla l.r. n. 13 del 2007, sull'organizzazione turistica regionale, a disciplinare le strutture ricettive alberghiere sulla base delle norme generali regolatrici della materia da essa dettate. Si tratta di modifiche che riguardano, tra l'altro, la soppressione del numero minimo di posti letto nella individuazione delle caratteristiche degli alberghi, alcuni requisiti strutturali minimi, alcuni documenti da allegare alla domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva, la targa recante la denominazione della struttura, nonché le disposizioni transitorie. Il regolamento contiene, poi, alcune disposizioni che non sono di modifica testuale al regolamento vigente in materia, ma introducono, comunque, norme specifiche per l'adeguamento ai requisiti strutturali da esso stabiliti, prevedendolo come obbligatorio solo per l'apertura di nuove strutture ricettive alberghiere e per la ristrutturazione di quelle già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, i cui progetti siano stati presentati successivamente a questo momento e introducendo una deroga nel caso di strutture situate in edifici di interesse storico o monumentale o sottoposti ad altre forme di tutela architettonica, ove i requisiti strutturali e dimensionali fossero in contrasto con la integrale conservazione e preservazione di questi edifici.

Reg. reg. 21 settembre 2009, n. 17 “Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18, Disciplina della strutture ricettive all’aria aperta, come modificato dal regolamento regionale 29 aprile 2009, n. 6, Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18”.

Il presente regolamento autorizzato apporta alcune modifiche al regolamento regionale n. 18 del 2008, autorizzato dalla l.r. n. 13 del 2007, sull’organizzazione turistica regionale, a disciplinare le strutture ricettive all’aria aperta sulla base delle norme generali regolatrici della materia da essa dettate. Si tratta di modifiche che riguardano alcuni aspetti particolari, quali il calcolo delle distanze per le installazioni nelle piazzole dei campeggi e dei villaggi turistici e l’adeguamento ad alcuni requisiti minimi strutturali e funzionali, che è subordinato all’assenza di vincoli ambientali o di norme di salvaguardia del territorio, nonché le disposizioni transitorie.

Reg. reg. 21 settembre 2009, n. 18 “Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16, Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere, come modificato dal regolamento regionale 21 aprile 2009, n. 4, Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16”.

Il presente regolamento autorizzato modifica sotto alcuni aspetti il regolamento n. 16 del 2008, autorizzato dalla l.r. 13/2007, sull’organizzazione turistica regionale, a disciplinare le strutture ricettive extralberghiere sulla base delle norme generali regolatrici della materia da essa dettate. Le modifiche riguardano soprattutto alcuni requisiti minimi strutturali e funzionali di tutte le tipologie di strutture ricettive extralberghiere, alcuni documenti da allegare alla domanda di autorizzazione all’esercizio delle attività extralberghiere nonché le disposizioni transitorie. Il regolamento contiene, poi, alcune norme per l’adeguamento ai requisiti strutturali da esso stabiliti. Le nuove disposizioni regolamentari trovano, tuttavia, applicazione nei soli casi di apertura di nuove

strutture ricettive extralberghiere o per la ristrutturazione di quelle già esistenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento stesso; mentre prevedono deroghe ulteriori nel caso di strutture situate in edifici di interesse storico e artistico, qualora i requisiti strutturali e dimensionali fossero in contrasto con la migliore conservazione del valore storico-culturale di questi edifici.

2.3. In materia di agricoltura e foreste

Reg. reg. 20 maggio 2009, n.7 (Disciplina dell'alienazione e della gestione dei beni immobili di proprietà dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio – ARSIAL)

Il regolamento disciplina le modalità di alienazione e di gestione dei beni immobili facenti parte del patrimonio dell'ARSIAL. Sono presi in considerazione, in particolare, tre categorie di beni: immobili con destinazione agricola, ovvero terreni e fabbricati rurali annessi adibiti all'esercizio di attività agricole e considerati tali dagli strumenti urbanistici e/o di gestione del territorio; immobili di pubblico interesse, ovvero terreni ed opere destinati o destinabili ad usi di pubblico interesse o a finalità di assistenza, educazione o culto o caratterizzati da particolare pregio storico e/o ambientale; immobili con destinazione diversa, ovvero acquisiti dall'ARSIAL a qualunque titolo e non rientranti nelle due precedenti categorie.

Il regolamento definisce le modalità di alienazione per ognuna delle categorie di beni immobili. I beni con destinazione agricola possono essere alienati ai soggetti in possesso della qualifica di bracciante, di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale. Sono escluse dall'alienazione le aree agricole di particolare ampiezza caratterizzate significativamente sotto il profilo ambientale e paesaggistico, le quali possono essere date in affitto, in locazione o in concessione per iniziative di rilevanza sociale o per progetti specifici. Le aree di piccole dimensioni, fino a 0,5 ettari, prive di significativo valore economico e non riunibili ad altri terreni confinanti di proprietà dell'ARSIAL, sono alienate a titolo oneroso ai conduttori delle stesse o ai proprietari dei fondi confinanti ovvero, anche a titolo gratuito, a soggetti pubblici o a privati interessati. La procedura di alienazione prevede, tra l'altro, che il prezzo di vendita sia calcolato in relazione

al valore di mercato dell'immobile ed individua vincoli alla disponibilità dello stesso da parte del soggetto acquirente.

I beni di pubblico interesse possono essere trasferiti a titolo oneroso ad enti ovvero ad organismi di diritto pubblico. Possono essere trasferiti, altresì, a titolo gratuito se non suscettibili di generare alcun reddito e a condizione che i soggetti cessionari non ne mutino la destinazione.

I beni con destinazione diversa possono essere alienati, ad un prezzo di vendita calcolato in relazione al valore di mercato, attraverso asta pubblica, trattativa privata preceduta da gara informale se la commerciabilità del bene è limitata a determinati interessati, trattativa privata diretta. Vi rientrano, in particolare: i terreni e i fabbricati non destinati ad attività agricole; i beni ricadenti in aree definite non agricole dagli strumenti urbanistici o non più utilizzabili a scopo agricolo; i beni per i quali siano previste utilizzazioni complementari all'agricoltura; i capannoni, gli stabilimenti agroalimentari, gli immobili a destinazione commerciale o artigianale e quelli sede di impianti collettivi; i beni costituiti da suoli edificati o edificabili o da fabbricati rurali; le case coloniche e gli altri immobili che non siano parti integranti dei poderi, non più utilizzabili per scopi agricoli oppure localizzati in centri urbani o in borghi rurali e che abbiano perduto l'originaria destinazione d'uso.

Per quanto attiene, invece, alla gestione dei beni immobili dell'ARSIAL, questa può avvenire attraverso modalità differenti. I beni immobili ed i terreni di proprietà possono, infatti, essere dati in concessione annuale o pluriennale a braccianti, a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli professionali, anche costituiti in forma societaria, nonché essere concessi in locazione, in affitto o in comodato. Sui beni stessi possono essere costituiti diritti reali, previa istanza da parte di chiunque vi abbia interesse. L'ARSIAL può altresì stipulare contratti di permuta dei propri immobili con quelli di proprietà di privati purché ne derivi un

vantaggio funzionale per l’Agenzia in relazione all’uso ed alla destinazione dei beni da acquisire.

Il regolamento prende in considerazione, infine, alcune particolari situazioni al fine di una loro regolarizzazione. Così, i soggetti già insediati sul fondo oggetto della concessione, della locazione, dell’affitto o del comodato in virtù di un precedente rapporto, tuttora in corso o scaduto e non rinnovato per fatto non imputabile ai soggetti stessi, ovvero immessi nel possesso dall’ARSIAL in base ad un titolo valido, possono domandare di ottenere la concessione o la locazione dello stesso qualora abbiano mantenuto ininterrottamente il godimento del bene, siano in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e in regola con il pagamento del canone. Analogamente, il regolamento prevede una procedura di regolarizzazione in favore dei detentori senza titolo di beni immobili dell’ARSIAL nonché dei soggetti non in regola con il pagamento dei canoni.

Le entrate derivanti dall’alienazione dei beni immobili facenti parte del patrimonio dell’ARSIAL confluiscono in un apposito fondo del bilancio dell’Agenzia regionale, gestito dalla stessa, su direttive dell’Assessorato all’agricoltura, per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Reg. reg. 30 settembre 2009, n. 20 “Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell’articolo 1, comma 45 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) relativo all’applicazione di sanzioni nei confronti dei produttori viticoli detentori di superfici vitate illegali”.

La Regione, in sede di legge di assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011, ha provveduto a dare applicazione alle disposizioni sanzionatorie previste dalla legge comunitaria statale del 2008 nei confronti dei

produttori viticoli detentori di superficie vitate illegali, rimettendo ad un successivo regolamento la relativa attuazione.

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'applicazione di tali disposizioni che prevedono, in particolare, l'obbligo di estirpare le superfici vitate illegali impiantate dopo il 31 agosto 1998 e la possibilità di regolarizzare quelle impiantate prima del 1° settembre 1998.

Nello specifico il regolamento detta la procedura per l'estirpazione e per la regolarizzazione delle superfici vitate illegali e stabilisce criteri e termini per l'applicazione delle relative sanzioni.

In attesa che i produttori detentori di superfici vitate illegali provvedano, a seconda dei casi, alla estirpazione o alla regolarizzazione delle medesime superfici, le uve e i relativi prodotti derivanti da vigneti impiantati illegalmente possono essere destinati alla distillazione, alla "vendemmia verde" oppure al consumo familiare, nel rispetto e nei limiti previsti dal regolamento comunitario relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

I produttori, entro il 31 maggio di ogni anno, termine stabilito dal legislatore statale nella legge comunitaria, devono comunicare alla struttura regionale decentrata a quale destinazione intendono impiegare le uve ed i prodotti derivati e, secondo modalità e tempi indicati dal regolamento, devono, in relazione al tipo di destinazione, presentare il contratto di distillazione o comunicare l'avvenuta vendemmia alla medesima struttura regionale.

Il mancato rispetto o l'inesatta esecuzione di tali adempimenti comporta l'applicazione delle sanzioni previste nel regolamento.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento i produttori che detengono superfici vitate inferiori a 0,1 ettari i cui prodotti sono destinati esclusivamente al consumo familiare.

2.4. In materia di caccia, pesca e itticoltura

Reg. reg. 4 agosto 2009, n. 13 “Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell’acquacoltura), relative agli impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati”

La l.r. 4/2008 prevede disposizioni per la promozione delle attività professionali della pesca e dell’acquacoltura, rimettendo ad una successiva disciplina regolamentare la relativa attuazione ed integrazione.

Con il presente regolamento la Giunta regionale ha provveduto a dare attuazione ad alcune di tali disposizioni e più specificatamente a quelle per contenere l’impatto sull’ambiente derivante dall’attività di acquacoltura marina nei siti costieri riparati.

Oggetto del regolamento è la disciplina dei criteri e delle modalità per il rilascio delle concessioni demaniali e per la delocalizzazione dei relativi impianti.

In particolare il regolamento prevede che le concessioni demaniali, che non possono comunque superare il limite massimo, già fissato dal legislatore regionale, del 3 per cento della superficie complessiva di ciascun sito, siano rilasciate dalla struttura regionale competente in materia, la quale deve verificare che gli impianti non ostacolino la sicurezza della navigazione in mare e che le eventuali prescrizioni ambientali ed archeologiche siano rispettate; inoltre deve essere data priorità agli impianti che garantiscono la maggiore tutela dell’ambiente costiero circostante e alle domande di rinnovo delle concessioni rispetto a quelle nuove.

Relativamente ai criteri per la delocalizzazione, il regolamento stabilisce che gli impianti relativi a concessioni demaniali rilasciate prima dell’entrata in vigore della l.r. 4/2008, non conformi ai criteri introdotti dal medesimo

regolamento, sono delocalizzati sulla base di intese con le organizzazioni di categoria e con gli enti locali.

Al riguardo specifiche disposizioni sono dettate per il sito riparato di Gaeta. Il regolamento prevede, infatti, che gli impianti ricadenti in tale sito sono delocalizzati nelle aree per la sperimentazione degli allevamenti ittici appositamente individuate sulla base di intese con le organizzazioni di categoria e con gli enti locali e prevede che le relative concessioni, non rinnovabili, hanno una durata di tre anni a decorrere dall'avvio della sperimentazione che deve, in ogni caso, iniziare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Infine, anche per evitare il verificarsi di forme di abusivismo e per tutelare l'uso pubblico delle zone interessate e la sicurezza della navigazione, è attribuito alla struttura regionale competente in materia il compito di controllare e di monitorare periodicamente gli impianti per verificarne la sicurezza e la compatibilità ambientale.

3. Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti territorio, ambiente e infrastrutture – Macrosettore C

3.1. *In materia di protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti*

Reg. reg. 2 novembre 2009, n. 22 “Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 8, Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso”.

Il regolamento interviene sui requisiti minimi che devono essere posseduti dagli osservatori astronomici ai fini del loro inserimento, in fase di aggiornamento, nell'elenco degli osservatori ubicati sul territorio regionale, istituito presso il competente Dipartimento della Regione. In particolare, limita agli osservatori astronomici professionali il possesso del requisito dello svolgimento di attività di ricerca in collaborazione con organismi nazionali o internazionali.

4. Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti servizi alla persona e alla comunità – Macrosettore D

4.1. *In materia di lavoro*

Reg. reg. 17 giugno 2009, n. 9 “Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 20 marzo 2009, n. 4 (Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati)”.

Il regolamento detta disposizioni attuative e integrative della legge regionale 20 marzo 2009, n. 4 (Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati), definendo, in particolare, i requisiti minimi di uniformità per la regolamentazione dello svolgimento delle attività degli enti locali e della Regione, le misure delle prestazioni dirette, le modalità di gestione del fondo regionale per il reddito minimo garantito e i criteri di riparto delle risorse da destinare alle province ai fini dell'erogazione delle prestazioni dirette.

Il regolamento, oltre a individuare i requisiti che devono essere posseduti dai beneficiari delle prestazioni dirette, disciplina le modalità di presentazione delle domande e i criteri di approvazione delle graduatorie. I beneficiari, in particolare, ai fini della presentazione della domanda, non devono avere maturato i requisiti per il trattamento pensionistico e devono essere in possesso: a) della residenza nella Regione da almeno ventiquattro mesi; b) dell'iscrizione alle liste di collocamento dei centri per l'impiego; c) di un reddito personale imponibile non superiore a 8 mila euro percepito nell'anno precedente la presentazione della domanda. Il direttore della direzione regionale competente in materia di lavoro, definisce con propria determinazione, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale (BUR) e sul sito Web della Regione, la modulistica, i termini e le modalità per la

presentazione delle domande. Il regolamento prevede anche che le domande, entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione, siano trasmesse alla provincia territorialmente competente, che provvede, attraverso i centri per l'impiego, alla verifica delle condizioni occupazionali previste per l'accesso ai benefici. Le provincie, poi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di trasmissione delle domande, formulano, sulla base di criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge, una graduatoria provvisoria per l'accesso alle prestazioni dirette, provvedendo ad effettuare anche le eventuali verifiche in ordine alle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti. La graduatoria provvisoria è pubblicata per 10 giorni entro i quali i soggetti interessati possono proporre ricorso. La graduatoria definitiva, pubblicata entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine per proporre ricorso, indica: a) le domande ammesse alla concessione delle prestazioni dirette e finanziate, con l'indicazione dell'importo accordato; b) le domande ammissibili alla concessione delle prestazioni dirette e non finanziate per insufficienza delle risorse disponibili. L'ammissione al finanziamento avviene nel limite delle risorse disponibili. Eventuali dichiarazioni false in ordine ai requisiti richiesti comportano, secondo i casi, la sospensione, l'esclusione o la decadenza dalle prestazioni.

Il regolamento prevede, poi, che le attività di monitoraggio e controllo in ordine all'attuazione della legge siano effettuate dalla direzione regionale competente in materia di lavoro, che, a tal fine, predispone annualmente un apposito rapporto. Per tali attività la direzione regionale può avvalersi di altre strutture amministrative regionali, ovvero di altri enti e di organismi di ricerca, con specifica convenzione.

Il regolamento, infine, prevede che il fondo regionale sia diretto a sostenere, in particolare: a) le prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge; b) l'eventuale cofinanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma

6, della legge; c) l'attività di promozione e assistenza tecnica alla Regione, alle province ed ai comuni interessati nel processo di ammissione ai benefici; d) il monitoraggio degli interventi previsti dalla legge.

4.2. In materia di tutela della salute

Reg. reg. 22 giugno 2009, n. 10 “Modifiche al regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni”.

Il regolamento prevede diverse modifiche al precedente regolamento 2/2007, tra le quali, in particolare, quelle che sanciscono nuovi adempimenti a carico dei soggetti titolari delle strutture socio-sanitarie che intendano esercitare le attività previste dalla l.r. 4/2003. Il regolamento, inoltre, modifica i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività con riferimento alla fase dell'istruttoria, definendo le competenze della Regione e quelle delle aziende sanitarie locali.

5. Descrizione sintetica dei regolamenti regionali emanati nel 2010 (gennaio – marzo)

Reg. reg. 23 febbraio 2010, n.1, “Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7, Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n.39, Norme in materia di gestione delle risorse forestali”.

Il regolamento contiene puntuali modifiche al c.d. regolamento forestale regionale. Interviene sulla presentazione della dichiarazione di taglio e prevede, in particolare, relativamente agli interventi di utilizzazioni di fine turno di boschi, che per lo stesso bosco sia consentita una sola dichiarazione di taglio per stagione silvana e non, come in precedenza, nell’arco dell’anno. Interviene, inoltre, sulla disciplina delle modalità di utilizzazione di soprassuoli ricadenti nei siti e nelle zone interessate dalla c.d. direttiva Habitat e da quella sulla conservazione degli uccelli selvatici.

In allegato al regolamento è riportato il modello della dichiarazione di taglio semplificata.

APPENDICE

ALLEGATO 1: Elenco delle leggi regionali approvate nel 2009 ripartite in base al tipo di potestà legislativa

POTESTÀ CONCORRENTE

L.r. 30 marzo 2009, n. 5 “Modifica alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali)”;

L.r. 30 marzo 2009, n. 6 “Modifica del perimetro del Parco regionale dell’Appia antica”;

L.r. 6 aprile 2009, n. 9 “Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani”¹¹;

L.r. 6 aprile 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di alimentazione consapevole e di qualità nei servizi di ristorazione collettiva per minori”;

L.r. 6 aprile 2009, n. 11 “Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della sicurezza nello sport”;

L.r. 16 aprile 2009, n. 13 “Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti”;

L.r. 14 maggio 2009, n. 15 “Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 (Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8) e successive modifiche. Abrogazione dell’articolo 45 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11”;

L.r. 20 maggio 2009, n. 17 “Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2009”;

L.r. 22 luglio 2009, n. 18 “Interventi per la valorizzazione ad uso pubblico del patrimonio artistico e archivistico non statale”;

L.r. 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale”¹²;

¹¹ Legge dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 141/2010. Per i motivi della sentenza si veda *supra* Capitolo quarto, par.1.2.

L.r. 11 agosto 2009, n. 22 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio”¹³;

L.r. 20 ottobre 2009, n. 23 “Disposizioni in materia di formazione sanitaria di primo soccorso degli operatori del trasporto pubblico locale”;

L.r. 23 ottobre 2009, n. 26” Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio”;

L.r. 6 novembre 2009, n. 27 “Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2003, n. 19 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro". Abrogazione dell'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001”;

L.r. 6 novembre 2009, n. 28 “Misure a sostegno dell'occupazione e del reinserimento nel mondo del lavoro per coloro che hanno superato i quaranta anni di età”;

L.r. 24 dicembre 2009, n. 29 “Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2008”;

L.r. 24 dicembre 2009, n. 30 “Modifica della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche”;

L.r. 24 dicembre 2009, n. 31 “ Legge finanziaria per l'esercizio 2010 (art.11 l.r. 20 novembre 2001, n. 25)”.

L.r. 24 dicembre 2009, n. 32 “ Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010”.

¹² La legge è stata modificata dalla l.r. n. 1/2010 al fine di adeguare il suo contenuto ai rilievi di legittimità governativi, sulla base dei quali il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge stessa davanti alla Corte costituzionale. In seguito a tale modifica, la Corte costituzionale ha dichiarato la relativa estinzione del processo, con l'ordinanza n. n. 202/2010. Al riguardo si veda *supra* Cap. terzo, par. 6 e Cap. quarto, par. 1.1.

¹³ L'art. 1, comma 52, della legge è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 225/2010. Per i motivi della pronuncia si veda *infra* Capitolo quarto, par.1.4.

POTESTÀ LEGISLATIVA RESIDUALE

L.r. 13 febbraio 2009, n. 1 “Disposizioni urgenti in materia di agricoltura”;

L.r. 27 febbraio 2009, n. 2 “Istituzione del Centro di accesso unico alla disabilità (CAUD). Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all’apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socio assistenziali)”;

L.r. 3 marzo 2009, n. 3 “Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della Consulta femminile regionale) e successive modifiche”;

L.r. 6 aprile 2009, n. 7 “Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2009, n. 2 (Istituzione del Centro di accesso unico alla disabilità (CAUD). Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali)”;

L.r. 6 aprile 2009, n. 8 “Norme per favorire l’utilizzazione dei brevetti e la promozione delle conoscenze in materia brevettuale”;

L.r. 16 aprile 2009, n.12 “Disposizioni per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale”;

L.r. 16 aprile 2009, n. 14 “Disposizioni in materia di personale”¹⁴;

L.r. 14 maggio 2009, n. 16 “Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne”;

L.r. 4 agosto 2009, n. 19 “Divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale per l’innovazione e lo sviluppo integrato delle zone rurali della Regione”;

L.r. 4 agosto 2009, n. 20 “Disposizioni per la diffusione dell’altra economia nel Lazio”;

L.r. 20 ottobre 2009, n. 24 “Disposizioni per favorire l’uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Istituzione dell’Agenzia regionale”;

L.r. 23 ottobre 2009, n. 25 “Disposizioni per la tutela e la regolamentazione dei

¹⁴ Legge dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 195/2010. Per i motivi della sentenza si veda *supra* Capitolo quarto, par.1.3.

campeggi e soggiorni socio-educativi e didattici nel territorio della Regione Lazio”;

POTESTÀ LEGISLATIVA MISTA

L.r. 20 marzo 2009, n. 4 “Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati”.

ALLEGATO 2: Elenco delle leggi regionali approvate nel 2009 ripartite in base alla materia ed al macrosettore di appartenenza

MACRO SETTORE	MATERIA	ESTREMI DELLA LEGGE
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	Organi della Regione (<i>ad esclusione di quanto classificato alla voce successiva</i>)	L.r. 03/03/2009 n. 3 “Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n.58 (Istituzione della consulta femminile regionale) e successive modifiche”.
	Personale e amministrazione	L.r. 16/04/2009 n. 14 “Disposizioni in materia di personale”; L.r. 20/10/2009 n. 24 “Disposizioni per favorire l’uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Istituzione dell’Agenzia regionale”.
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Sostegno all’innovazione per i settori produttivi	L.r. 06/04/2009 n. 8 “Norme per favorire l’utilizzazione dei brevetti e la promozione delle conoscenze in materia brevettuale”;
	Agricoltura e foreste	L.r. 13/02/2009 n. 1 “Disposizioni urgenti in materia di agricoltura”; L.r. 16/04/2009 n. 12 “Disposizioni per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale”; L.r. 04/08/2009 n. 19 “Divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale per l’innovazione e lo sviluppo integrato delle zone rurali della Regione”.
	Multimateria	L.r. 04/08/2009 n. 20 “Disposizioni per la diffusione dell’altra economia nel Lazio”.
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	Territorio e urbanistica (incluso demanio; edilizia)	L.r. 16/04/2009 n. 13 “Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti”; L.r. 14/05/2009 n. 15 “Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 (Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8) e successive modifiche. Abrogazione dell’articolo 45 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11”; L.r. 11/08/2009 n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale”.
	Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei	L.r. 30/03/2009 n. 5 “Modifica alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ	rifiuti	regionali”; L.r. 30/03/2009 n. 6 “Modifica del perimetro del Parco regionale dell’Appia antica”; L.r. 24/12/2009 n. 30 “Modifica della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche”.
	Tutela della salute	L.r. 06/04/2009 n. 9 “Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani”.
	Alimentazione	L.r. 06/04/2009 n. 10 “Disposizioni in materia di alimentazione consapevole e di qualità nei servizi di ristorazione collettiva per minori”.
	Servizi sociali	L.r. 27/02/2009 n. 2 “Istituzione del Centro di accesso unico alla disabilità (CAUD). Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all’apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socio assistenziali)”; L.r. 06/04/2009 n. 7 “Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2009, n. 2 (Istituzione del Centro di accesso unico alla disabilità (CAUD). Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali)”; L.r. 23/10/2009 n. 25 “Disposizioni per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e soggiorni socio-educativi e didattici nel territorio della Regione Lazio”.
	Formazione professionale	L.r. 20/10/2009 n. 23 “Disposizioni in materia di formazione sanitaria di primo soccorso degli operatori del trasporto pubblico locale”.
	Lavoro	L.r. 06/11/2009 n. 27 “Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2003, n. 19 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro”. Abrogazione dell’articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001”; L.r. 06/11/2009 n. 28 “Misure a sostegno dell’occupazione e del reinserimento nel mondo del lavoro per coloro che hanno superato i quaranta anni di età”.

	Beni e attività culturali	L.r. 22/07/2009 n. 18 “Interventi per la valorizzazione ad uso pubblico del patrimonio artistico e archivistico non statale”; L.r. 23/10/2009 n. 26 “Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio”.
	Sport	L.r. 06/04/2009 n. 11 “Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della sicurezza nello sport”.
	Altro (per es: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e consumatori; contrasto all’usura; etc.)	L.r. 14/05/2009 n. 16 “Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne”.
	Multimateria	L.r. 20/03/2009 n. 4 “Istituzione del reddito minimo garantito. So-stegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati”.
FINANZA REGIONALE	Bilancio	L.r. 20/05/2009 n. 17 “Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2009”; L.r. 11/08/2009 n. 22 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio”; L.r. 24/12/2009 n. 29 Rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2008”; L.r. 24/12/2009 n. 31 “Legge finanziaria per l’esercizio 2010 (art.11 l.r. 20 novembre 2001, n. 25)”; L.r. 24/12/2009 n. 32 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2010”.

ALLEGATO 3: Elenco delle leggi regionali approvate nel 2009 ripartite in base alla tecnica redazionale

TESTI NUOVI

L.r. 27 febbraio 2009, n. 2, "Istituzione del Centro di accesso unico alla disabilità (CAUD). Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socio assistenziali)";

L.r. 20 marzo 2009, n. 4, "Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati";

L.r. 6 aprile 2009, n. 8, "Norme per favorire l'utilizzazione dei brevetti e la promozione delle conoscenze in materia brevettuale.";

L.r. 6 aprile 2009, n. 9, "Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani"¹⁵;

L.r. 6 aprile 2009, n. 10, "Disposizioni in materia di alimentazione consapevole e di qualità nei servizi di ristorazione collettiva per minori";

L.r. 6 aprile 2009, n. 11, "Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della sicurezza nello sport";

L.r. 16 aprile 2009, n. 12, "Disposizioni per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale";

L.r. 16 aprile 2009, n. 13, "Disposizioni per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti";

L.r. 16 aprile 2009, n. 14, "Disposizioni in materia di personale"¹⁶;

L.r. 14 maggio 2009, n. 16, "Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne";

L.r. 20 maggio 2009, n. 17, "Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009";

¹⁵ Legge dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 141/2010. Per i motivi della sentenza si veda *supra* Capitolo quarto, par.1.2.

¹⁶ Legge dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 195/2010. Per i motivi della sentenza si veda *supra* Capitolo quarto, par.1.3.

L.r. 22 luglio 2009, n. 18, "Interventi per la valorizzazione ad uso pubblico del patrimonio artistico e archivistico non statale";

L.r. 4 agosto 2009, n. 19, "Divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale per l'innovazione e lo sviluppo integrato delle zone rurali della regione";

L.r. 4 agosto 2009, n. 20, "Disposizioni per la diffusione dell'altra economia nel Lazio";

L.r. 11 agosto 2009, n. 21, "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale"¹⁷;

L.r. 20 ottobre 2009, n. 23, "Disposizioni in materia di formazione sanitaria di primo soccorso degli operatori del trasporto pubblico locale";

L.r. 20 ottobre 2009, n. 24, "Disposizioni per favorire l'uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Istituzione dell'Agenzia regionale";

L.r. 23 ottobre 2009, n. 25, "Disposizioni per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e soggiorni socio-educativi e didattici nel territorio della Regione Lazio";

L.r. 23 ottobre 2009, n. 26, "Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio";

L.r. 6 novembre 2009, n. 28, "Misure a sostegno dell'occupazione e del reinserimento nel mondo del lavoro per coloro che hanno superato i quaranta anni di età";

L.r. 24 dicembre 2009, n. 29, "Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2008";

L.r. 24 dicembre 2009, n. 31, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010 (art. 11 l.r. 20 novembre 2001, n. 25)";

L.r. 24 dicembre 2009, n. 32, "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010".

¹⁷ La legge è stata modificata dalla l.r. n. 1/2010 al fine di adeguare il suo contenuto ai rilievi di legittimità governativi, sulla base dei quali il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge stessa davanti alla Corte costituzionale. In seguito a tale modifica, la Corte costituzionale ha dichiarato la relativa estinzione del processo, con l'ordinanza n. n. 202/2010. Al riguardo si veda *supra* Cap. terzo, par. 6 e Cap. quarto, par. 1.1.

NOVELLE

- L.r. 13 febbraio 2009, n. 1, “Disposizioni urgenti in materia di agricoltura”;
- L.r. 3 marzo 2009, n. 3, “Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della Consulta femminile regionale) e successive modifiche”;
- L.r. 30 marzo 2009, n. 5, "Modifica alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali)";
- L.r. 30 marzo 2009, n. 6, "Modifica del perimetro regionale dell'Appia antica";
- L.r. 6 aprile 2009, n. 7, "Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2009, n. 2 (Istituzione del centro di accesso unico alla disabilità (CAUD). Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali);
- L.r. 14 maggio 2009, n. 15, "Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 (Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8) e successive modifiche. Abrogazione dell'articolo 45 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11);
- L.r. 06 novembre 2009, n. 27, Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2003, n. 19 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001)";
- L.r. 24 dicembre 2009, n. 30, “Modifica della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche”.
-

MISTE

L.r. 11 agosto 2009, n. 22, “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio”¹⁸.

¹⁸ L'art. 1, comma 52, della legge è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 225/2010. Per i motivi della pronuncia si veda *infra* Capitolo quarto, par.1.4.

ALLEGATO 4: Elenco delle leggi regionali approvate nel 2009 ripartite in base alla tipologia normativa

LEGGI DI SETTORE

L.r. 27 febbraio 2009, n. 2 “Istituzione del Centro di accesso unico alla disabilità (CAUD). Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all’apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socio assistenziali);

L.r. 20 Marzo 2009, n. 4”Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati”;

L.r. 6 aprile 2009, n. 8 “Norme per favorire l’utilizzazione dei brevetti e la promozione delle conoscenze in materia brevettuale”;

L.r. 6 aprile 2009, n. 9 “Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani”¹⁹;

L.r. 6 aprile 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di alimentazione consapevole e di qualità nei servizi di ristorazione collettiva per minori”;

L.r. 6 aprile 2009, n. 11 “Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della sicurezza nello sport”;

L.r. 16 aprile 2009, n. 12 “Disposizioni per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale”;

L.r. 16 aprile 2009, n. 13 “Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti”;

L.r. 14 maggio 2009, n. 16 “Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne”;

L.r. 22 luglio 2009, n. 18, “Interventi per la valorizzazione ad uso pubblico del patrimonio artistico e archivistico non statale”;

L.r. 4 agosto 2009, n. 19 “Divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale per l’innovazione e lo sviluppo integrato delle zone rurali della Regione”;

¹⁹ Legge dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 141/2010. Per i motivi della sentenza si veda *supra* Capitolo quarto, par.1.2.

L.r. 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale”²⁰;

L.r. 20 ottobre 2009, n. 23 “Disposizioni in materia di formazione sanitaria di primo soccorso degli operatori del trasporto pubblico locale” ;

L.r. 20 ottobre 2009, n. 24 “Disposizioni per favorire l’uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Istituzione dell’Agenzia regionale”;

L.r. 23 ottobre 2009, n. 25 “Disposizioni per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e soggiorni socio-educativi e didattici nel territorio della Regione Lazio”;

L.r. 23 ottobre 2009, n. 26 “Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio”;

L.r. 6 novembre 2009, n. 28 “Misure a sostegno dell’occupazione e del reinserimento nel mondo del lavoro per coloro che hanno superato i quaranta anni di età”.

²⁰ La legge è stata modificata dalla l.r. n. 1/2010 al fine di adeguare il suo contenuto ai rilievi di legittimità governativi, sulla base dei quali il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge stessa davanti alla Corte costituzionale. In seguito a tale modifica, la Corte costituzionale ha dichiarato la relativa estinzione del processo, con l’ordinanza n. n. 202/2010. Al riguardo si veda *supra* Cap. terzo, par. 6 e Cap. quarto, par. 1.1.

LEGGI DI MANUTENZIONE NORMATIVA

L.r. 13 febbraio 2009, n. 1 “Disposizioni urgenti in materia di agricoltura”;

L.r. 3 marzo 2009, n. 3 “Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della Consulta femminile regionale) e successive modifiche”;

L.r. 30 marzo 2009, n. 5 “Modifica alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali)”;

L.r. 30 marzo 2009, n. 6 “Modifica del perimetro del Parco regionale dell’Appia antica”;

L.r. 6 aprile 2009, n. 7 “Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2009, n. 2 (Istituzione del Centro di accesso unico alla disabilità (CAUD)).Modifica alla legge regionale d12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali)”;

L.r. 14 maggio 2009, n. 15 “Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 (Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8) e successive modifiche. Abrogazione dell'articolo 45 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11”;

L.r. 6 novembre 2009, n. 27 “Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2003, n. 19 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro”. Abrogazione dell'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001)”;

L.r. 24 dicembre 2009, n. 30 “Modifica della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche”.

LEGGI DI BILANCIO

L.r. 20 maggio 2009, n. 17 “Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2009”;

L.r. 11 agosto 2009, n. 22 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio”²¹;

L.r. 24 dicembre 2009, n. 29 “Rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2008”;

L.r. 24 dicembre 2009, n. 31 “Legge finanziaria per l’esercizio 2010 (art.11 l.r. 20 novembre 2001, n. 25);

L.r. 24 dicembre 2009, n. 32 “ Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2010”.

²¹ L’art. 1, comma 52, della legge è stato dichiarata costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 225/2010. Per i motivi della pronuncia si veda *infra* Capitolo quarto, par.1.4.

LEGGI INTERSETTORIALI

L.r. 4 agosto 2009, n. 20 “Disposizioni per la diffusione dell’altra economia nel Lazio”.

LEGGI PROVVEDIMENTO

L.r. 16 aprile 2009, n. 14 “Disposizioni in materia di personale”²².

²² Legge dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 195/2010. Per i motivi della sentenza si veda *supra* Capitolo quarto, par.1.3.

ALLEGATO 5: Elenco delle leggi regionali approvate nel 2009 di attuazione dello Statuto

LEGGI DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO	
<i>Leggi regionali</i>	<i>Articoli dello Statuto</i>
L.r. 11 agosto 2009, n. 22 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio”, art. 1, comma 22.	(Articolo 62 St.)
L.r. 3 marzo 2009, n. 3 “Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 e istituzione della Consulta femminile regionale”.	(Articoli 6 e 73 St.)
L.r. 23 ottobre 2009, n. 26 “Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio”.	(Articoli 7, comma 2, lettera h) e 9 St.)

ALLEGATO 6: Elenco della normativa regionale di attuazione degli Atti dell'Unione europea nell'ottava legislatura

NORMATIVA DI ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA NELL'OTTAVA LEGISLATURA	
<i>Normativa regionale</i>	<i>Normativa dell'Unione europea</i>
<p>L.r. 6 novembre 2009, n. 27, art. 4 - Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2003, n.19 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n.38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro”. Abrogazione dell’articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n.10 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001”;</p> <p>L.r. 11 agosto 2008, n.14 – art. 1, comma 46 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio”.</p>	<p>Articolo 16 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’Unione Europea, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999</p> <p>Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro</p> <p>Regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM»).</p>
<p>L.r. 11 agosto 2008, n.14 – art. 1, comma 46 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio).</p>	<p>Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999.</p>
<p>L.r. 28 dicembre 2007, n.26 –art.81 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008).</p>	<p>Articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e successive modifiche</p>
<p>L.r. 15 settembre 2005, n.16 – art.24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2005).</p>	<p>Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità</p>

<p>Reg. reg. 30 settembre 2009, n. 20 (Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 1, comma 45 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) relativo all'applicazione di sanzioni nei confronti dei produttori viticoli detentori di superfici vitate illegali) .</p>	<p>Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in attuazione del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008</p>
---	---

ALLEGATO 7: Elenco dei regolamenti emanati nel corso del 2009 e delle relative leggi di previsione

REGOLAMENTI EMANATI NEL CORSO DEL 2009 E LEGGI CHE NE HANNO PREVISTO L'EMANAZIONE

Reg. reg. 19 gennaio 2009, n. 1 “Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 (Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande . Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore del commercio” e successive modifiche)”;

L.r. 29 novembre 2006, n. 21 “Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande . Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio)”.

Reg. reg. 21 aprile 2009, n. 2 “Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)”;

L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”.

Reg. reg. 2 aprile 2009, n. 3 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche”;

L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”.

Reg. reg. 21 aprile 2009, n. 4 “Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)”;

L.r. 6 agosto 2007, n. 13 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)”.

Reg. reg. 21 aprile 2009, n. 5 “Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive alberghiere)”;

L.r. 6 agosto 2007, n. 13 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”.

Reg. reg. 29 aprile 2009, n. 6 “Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta);

L.r. 6 agosto 2007, n. 13 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”.

Reg. reg. 20 maggio 2009, n.7 “Disciplina dell’alienazione e della gestione dei beni immobili di proprietà dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio – ARSIAL”;

L.r. 28 aprile 2006, n.4 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.

Reg. reg. 20 maggio 2009, n. 8 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”.

L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

Reg. reg. 17 giugno 2009, n. 9 “Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 20 marzo 2009, n. 4 (Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati)”.

L.r. 20 marzo 2009, n. 4 “Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati”.

Reg. reg. 22 giugno 2009, n.10 “Modifiche al regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie)”;

L.r. 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie , di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”.

Reg. reg. 15 luglio 2009, n. 11 “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari”;

L.r. 6 agosto 2007, n. 13 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”.

Reg. reg. 24 luglio 2009, n. 12 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta

regionale) e successive modifiche”;

L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”.

Reg. reg. 4 agosto 2009, n. 13 “Disposizione attuative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell’acquacoltura), relative agli impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati”;

L.r. 19 marzo 2008, n. 4 “Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell’acquacoltura”.

Reg. reg. 20 agosto 2009, n. 14 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche”;

L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”.

Reg. reg. 8 settembre 2009, n. 15 “Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale)”;

L.r. 18 Febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”

Reg. reg. 21 settembre 2009, n. 16 “Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive alberghiere) come modificato dal regolamento regionale 21 aprile 2009, n. 5 (Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17)”;

L.r. 6 agosto 2007, n. 13 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”.

Reg. reg. 21 settembre 2009, n. 17 “Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina della strutture ricettive all’aria aperta), come modificato dal regolamento regionale 29 aprile 2009, n. 6 (Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18)”;

L.r. 6 agosto 2007, n. 13 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”.

Reg. reg. 21 settembre 2009, n. 18 “Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) come modificato dal

Reg. reg. 21 settembre 2009, n. 18 “Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) come modificato dal regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 4 (Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16);

L.r. 6 agosto 2007, n. 13 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”.

Reg. reg. 30 settembre 2009, n. 19 “Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale)”;

L.r. 18 Febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)

Reg. reg. 30 settembre 2009, n. 20 “Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell’articolo 1, comma 45 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) relativo all’applicazione di sanzioni nei confronti dei produttori viticoli detentori di superfici vitate illegali”;

Articolo 1, comma 45 legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio”.

Reg. reg. 30 settembre 2009, n. 21 “Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale)”;

L.r. 18 Febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”.

Reg. reg. 2 novembre 2009, n. 22 “Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 8 (Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso);

L.r. 13 aprile 2000, n. 23 “Norme per la riduzione e per la prevenzione dell’inquinamento luminoso modificazioni alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14”.
